SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 17 giugno 2015 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2015, n. **77.**

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance. (15G00091) . . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

DECRETO 7 maggio 2015.

Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere. (15A04570) . . . . . *Pag.* 14

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 9 giugno 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,65%, con godimento 1° marzo 2015 e scadenza 1° marzo 2032, quarta e quinta tranche. (15A04630) . . . . . *Pag.* 20

DECRETO 9 giugno 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° settembre 2046, sesta e settima tranche. (15A04631) . . . . . *Pag.* 21

DECRETO 9 giugno 2015.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 185 giorni. (15A04650). . . . . *Pag.* 23

Ministero della salute

DECRETO 3 giugno 2015.

Tariffe e modalità tecniche relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per il riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero presenti in acque internazionali e per l'attività ispettiva di monitoraggio delle stesse. (15A04582). . . . . *Pag.* 23

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 13 maggio 2015.

Iscrizione di varietà di specie foraggere al relativo registro nazionale. (15A04578). . . . . *Pag.* 26

DECRETO 13 maggio 2015.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale. (15A04579) . . . . *Pag.* 28

DECRETO 13 maggio 2015.

Cancellazione di varietà di specie agrarie dal registro nazionale, su richiesta del responsabile. (15A04598). . . . . *Pag.* 29

DECRETO 19 maggio 2015.

Cancellazione di varietà di specie agrarie dal registro nazionale, su richiesta del responsabile. (15A04580). . . . . *Pag.* 30

DECRETO 8 giugno 2015.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Emilia Romagna. (15A04595) . . . *Pag.* 31

DECRETO 8 giugno 2015.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Calabria. (15A04596) . . . . *Pag.* 31

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 5 maggio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Un mondo di idee società cooperativa sociale Onlus», in Decimomannu e nomina del commissario liquidatore. (15A04585). *Pag.* 32

DECRETO 6 maggio 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Sauro Società cooperativa di produzione e lavoro», in Ferentino. (15A04541) . . . . *Pag.* 33

DECRETO 6 maggio 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa attività edilizia Valle dell'Esaro a r.l.», in Roggiano Gravina. (15A04542) . . . . *Pag.* 33

DECRETO 6 maggio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «D.I.E.F. - Dimensione innovazione d'educazione e formazione - Società cooperativa sociale», in Catanzaro e nomina del commissario liquidatore. (15A04587). . . . . *Pag.* 34

DECRETO 6 maggio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Juventute società cooperativa sociale in liquidazione», in Botricello e nomina del commissario liquidatore. (15A04588) . . . *Pag.* 35

DECRETO 8 maggio 2015.

Scioglimento della «Dalfruit soc. coop. a r.l.», in Matera e nomina del commissario liquidatore. (15A04508). . . . . *Pag.* 35

DECRETO 8 maggio 2015.

Scioglimento della «Cooperativa sociale B.T.R.E. O.N.L.U.S.», in Paderno Dugnano e nomina del commissario liquidatore. (15A04509). *Pag.* 36

DECRETO 8 maggio 2015.

Scioglimento della «Suoni e luci società cooperativa», in Bresso e nomina del commissario liquidatore. (15A04510). *Pag.* 37

DECRETO 8 maggio 2015.

Scioglimento della «A.C.C. Autotrasporti società cooperativa a responsabilità limitata», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (15A04511). . . . . *Pag.* 38

DECRETO 8 maggio 2015.

Scioglimento della «Fra. Sud società cooperativa», in Lodi e nomina del commissario liquidatore. (15A04513). . . . . *Pag.* 38

DECRETO 14 maggio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Proxima società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Napoli e nomina del commissario liquidatore. (15A04586). . . . . *Pag.* 39

DECRETO 18 maggio 2015.

Scioglimento della «Società cooperativa Plaisir», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (15A04512). . . . . *Pag.* 40

DECRETO 27 maggio 2015.

Nomina del collegio commissariale della «Società Grandi Hotel S.r.l.», in Varese, in amministrazione straordinaria. (15A04604). . . . . *Pag.* 40

DECRETO 27 maggio 2015.

Nomina del collegio commissariale della «Società Gesthotels S.p.A.», in Varese, in amministrazione straordinaria. (15A04605). . . . . *Pag.* 41

DECRETO 4 giugno 2015.

Nomina del collegio commissariale della «Società Sleme S.r.l.», in Varese, in amministrazione straordinaria. (15A04606) . . . . *Pag.* 42

DECRETO 4 giugno 2015.

Nomina del collegio commissariale della «Società Castiglioni Giovanni S.p.A.», in Milano, in amministrazione straordinaria. (15A04607) . . . *Pag.* 42

DECRETO 4 giugno 2015.

Nomina del collegio commissariale della «Società Capica Minuterie S.p.A.», in Albignasego, in amministrazione straordinaria. (15A04608) . . . *Pag.* 43

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERA 20 febbraio 2015.

Regione Sardegna - Piano per il Sulcis di cui alla delibera Cipe n. 93/2012. Assegnazione definitiva di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013. (Delibera n. 31/2015). (15A04469) . . . . *Pag.* 44

DELIBERA 20 febbraio 2015.

Assegnazione di risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca per il finanziamento del progetto di competenza del MIUR: “Cluster Tecnologici Nazionali: completamento della copertura delle aree di interesse strategico” - ai sensi del decreto legislativo n. 204/1998, articolo 2. (Delibera n. 36/2015). (15A04470) . . . . *Pag.* 47

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell’economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 maggio 2015 (15A04640) . . . . *Pag.* 48

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 maggio 2015 (15A04641) . . . . *Pag.* 48

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 maggio 2015 (15A04642) . . . . *Pag.* 49

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 maggio 2015 (15A04643) . . . . *Pag.* 49

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 maggio 2015 (15A04644) . . . . *Pag.* 50

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° giugno 2015 (15A04645). . . . . *Pag.* 50

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 giugno 2015 (15A04646). . . . . *Pag.* 51

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 giugno 2015 (15A04647). . . . . *Pag.* 51

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 giugno 2015 (15A04648). . . . . *Pag.* 52

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 giugno 2015 (15A04649). . . . . *Pag.* 52

Ministero della salute

Dati statistici relativi all’utilizzo di animali ai fini scientifici per il triennio 2010-2012 (15A04468) . *Pag.* 53

Regione Toscana

Approvazione dell’ordinanza n. 22 del 25 maggio 2015 (15A04581). . . . . *Pag.* 79

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 gennaio 2015, n. **77**.

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 4-*bis*;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 45 e 46, comma 1, lettere *c)* e *d)*;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, e successive modificazioni, recante il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, ed, in particolare, l'articolo 14, che prevede l'istituzione presso ogni Amministrazione di un Organismo indipendente di valutazione della performance;

Visto l'articolo 23-*ter*, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013 che ha stabilito la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, tra cui quella del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" ed, in particolare, l'articolo 13, concernente il limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate;

Considerata, altresì, la facoltà prevista dall'articolo 16, comma 4, del citato decreto-legge n. 66 del 2014, e successive modificazioni, secondo il quale "Al solo fine di realizzare interventi di riordino diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 ottobre 2014, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. Il termine di cui al primo periodo si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.";

Vista la trasmissione al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministero dell'economia e delle finanze, in data 15 luglio 2014, dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance;

Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Considerata l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance proposta coerente con i compiti e le funzioni attribuite agli stessi dalla normativa vigente di settore nonché con i contingenti di organico delle qualifiche dirigenziali di livello generale e non, da ultimo rideterminati con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013;

Ritenuto, pertanto, per le suddette motivazioni, nonché per ragioni di speditezza e celerità, di non avvalersi della facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2015;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Capo I

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO

Art. 1.

Uffici di diretta collaborazione del Ministro

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato "Ministro", è l'organo di direzione politica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato "Ministero", e ne determina gli indirizzi, avvalendosi, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 4 e 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, degli Uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'Amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche.

2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:

a) l'Ufficio di Gabinetto;

b) la Segreteria del Ministro;

c) la Segreteria tecnica del Ministro;

d) l'Ufficio legislativo;

e) l'Ufficio stampa;

f) le Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, ove nominati.

3. I titolari degli Uffici di cui al comma 2 sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, per la durata massima del mandato governativo e possono essere revocati dall'incarico in qualsiasi momento. Il Vice Capo di Gabinetto e il Vice Capo dell'Ufficio legislativo che abbiano funzioni vicarie sono nominati dal Ministro, con proprio decreto, e su proposta, rispettivamente, del Capo di Gabinetto e del Capo dell'Ufficio legislativo, per la durata massima del mandato governativo e possono essere revocati dall'incarico in qualsiasi momento. I Capi delle Segreterie di cui al comma 2, lettera *f)* ed i Segretari particolari del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato sono nominati su designazione del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per la durata massima del mandato del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, e sono scelti anche fra estranei alla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto fiduciario.

4. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro e per le materie inerenti alle funzioni delegate, il Vice Ministro e i Sottosegretari di Stato si avvalgono delle proprie strutture e degli Uffici di Gabinetto e legislativo.

Art. 2.

Ufficio di Gabinetto

1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nell'attività di collaborazione con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.

2. Il Capo di Gabinetto coordina l'attività degli Uffici di diretta collaborazione, i quali, ai fini del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, costituiscono un unico centro di responsabilità, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni.

3. Il Capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, sentiti i responsabili degli stessi, e può nominare due o più Vice Capi di Gabinetto, di cui uno anche con funzioni vicarie.

4. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

5. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e europeo. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica.

Art. 3.

Segreteria del Ministro

1. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro e assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione di quanto necessario per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione.

2. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi cui partecipa ed adempie, su suo mandato, a compiti specifici. Fa, altresì, parte della Segreteria del Ministro il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonché i rapporti personali dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

3. Il Capo della Segreteria e il Segretario particolare sono scelti tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.

Art. 4.

Segreteria tecnica del Ministro

1. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attività di supporto tecnico all'attività istituzionale del Ministro, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a momenti di approfondimento scientifico.

2. Il Responsabile della Segreteria tecnica è scelto tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.

Art. 5.

Ufficio legislativo

1. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi anche della collaborazione, ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, compresi tutti gli atti di sindacato ispettivo; segue l'andamento dei lavori parlamentari, le concertazioni e le intese necessarie con le altre Amministrazioni e le istituzioni comunitarie; provvede alla consulenza giuridica e legislativa degli uffici del Ministero; cura, avvalendosi dei competenti uffici dirigenziali generali, il contenzioso internazionale, europeo e costituzionale.

2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è scelto fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché fra docenti universitari, avvocati ed altri operatori professionali del diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

3. Il Capo dell'Ufficio legislativo si avvale di un Vice Capo dell'Ufficio, anche con funzioni vicarie.

Art. 6.

Ufficio stampa

1. L'Ufficio stampa cura i rapporti del Ministro con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera; promuove, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale.

2. Il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro è scelto fra operatori del settore dell'informazione iscritti nell'albo dei giornalisti, o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, iscritte nel medesimo albo ed in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica.

3. Il Capo dell'Ufficio stampa, ove autorizzato dal Ministro, svolge anche le funzioni di portavoce.

Art. 7.

Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato

1. Le Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze del Vice Ministro e dei rispettivi Sottosegretari di Stato, garantendo il necessario raccordo con gli Uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione.

2. I Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato sono scelti tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Vice Ministro o con il Sottosegretario di Stato.

3. A ciascuna Segreteria del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 8, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, compreso il Segretario particolare, se individuato dal Vice Ministro e dai Sottosegretari di Stato, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero tra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. A tale personale, incluso il Segretario particolare, si applica l'articolo 9, comma 6.

Art. 8.

Personale degli uffici di diretta collaborazione

1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f)*, è stabilito complessivamente in novanta unità. In tale contingente possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1 possono essere assegnati agli Uffici di diretta collaborazione fino a diciotto esperti e consulenti esterni, anche estranei alla pubblica amministrazione, di provata competenza nelle materie inerenti alle funzioni del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, desumibile da specifici e analitici curricoli culturali e professionali, con contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa. La durata massima di tali incarichi non può superare la permanenza in carica del Ministro che li ha conferiti, ferma restando la possibilità di revoca anticipata, da parte del Ministro stesso, per il venir meno del rapporto fiduciario.

3. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1, sono individuati, presso gli Uffici di diretta collaborazione, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di funzione di livello dirigenziale non generale in numero non superiore a sette, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi sono attribuiti dal Ministro anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6 del decreto legi-

slativo n. 165 del 2001; in tal caso essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito del Ministero.

4. Le posizioni relative ai responsabili degli Uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Responsabile della Segreteria tecnica, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo dell'Ufficio stampa e dai Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato nonché quella del Segretario particolare del Ministro, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1 e, qualora siano assegnate a dirigenti appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, costituiscono incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

5. All'atto del giuramento di un nuovo Ministro si applica l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

6. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti disciplinari, assegnando unità di personale delle aree I e II del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri in numero non superiore al dieci per cento del contingente complessivo di cui al comma 1. Al predetto personale non compete il trattamento accessorio previsto dall'articolo 9, comma 6.

Art. 9.

Trattamento economico

1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici, spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ed articolato:

a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante al Segretario generale o ai Capi Dipartimento del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi Segretario generale o Capi Dipartimento del Ministero;

b) per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il Responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, ed un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti;

c) per il Capo della Segreteria e il Segretario particolare del Ministro, nonché per i Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, se nominati tra estranei alle pubbliche amministrazioni, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante ai medesimi dirigenti;

d) per il Capo dell'Ufficio stampa in un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

2. Al Consigliere diplomatico è corrisposto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali un trattamento economico omnicomprensivo articolato in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante ai medesimi dirigenti.

3. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli Uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, di importo non superiore alla misura massima di quello spettante ai sensi del medesimo comma 1.

4. Ai dirigenti di seconda fascia assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero, nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

5. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e il compenso connesso ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono determinati dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

6. Al personale non dirigenziale, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sosti-

tutiva degli istituti retributivi per il lavoro straordinario, per l'incentivazione alla produttività e per la qualità della prestazione individuale. In attesa di specifica disposizione contrattuale, la misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. L'assegnazione della predetta indennità al personale beneficiario è determinata con provvedimento del Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli Uffici di cui all'articolo 1, comma 2.

Art. 10.

Modalità di gestione

1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli Uffici di cui all'articolo 1, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali e, per l'effetto, di ogni adempimento datoriale delegabile, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad un dirigente del Ministero, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli Uffici della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari, per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

Capo II

ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Art. 11.

Organismo indipendente di valutazione della performance

1. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato "OIV", di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicati dai commi 2, 4 e 5, del medesimo articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché quelli di cui agli articoli 1, commi 1, lettera *d)*, e 2, lettera *a)*, e 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 del 1999, e successive modificazioni.

2. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OIV può accedere agli atti e ai documenti concernenti le attività ministeriali di interesse e può richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni necessarie. Sugli esiti delle proprie attività l'OIV riferisce secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e successive modificazioni.

3. L'OIV è costituito da un organo monocratico ovvero da un collegio di tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente. I componenti dell'OIV, ivi incluso il Presidente, sono nominati dal Ministro per l'espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 14, commi 3 e 8, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009. L'unico componente dell'OIV ovvero il Presidente del collegio è scelto tra soggetti esperti in materia di pianificazione e programmazione strategica.

4. È istituito un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica permanente, competente a perfezionare le attività istruttorie e quelle propedeutiche all'espletamento delle funzioni di cui al comma 1. L'Ufficio supporta l'OIV nelle attività connesse con le funzioni di valutazione e di misurazione della performance, di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e in quelle connesse con il controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999. L'organizzazione interna dell'Ufficio è definita con determinazione dell'unico componente dell'OIV ovvero del Presidente del collegio, sentito il Direttore della Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio – Ufficio Procedimenti Disciplinari.

5. Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 4 è nominato con provvedimento del Segretario generale, su proposta dell'unico componente dell'OIV ovvero del Presidente del collegio, tra i dirigenti di seconda fascia o i funzionari appartenenti ai ruoli del Ministero, in possesso di specifiche professionalità ed esperienza nel settore della misurazione della performance.

Art. 12.

Copertura finanziaria e norme transitorie

1. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento dell'OIV e dell'Ufficio di supporto si provvede nei limiti delle risorse destinate al soppresso Servizio di controllo interno.

2. A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto si procederà alla rideterminazione del trattamento economico spettante al personale assegnato all'OIV rispetto alla misura provvisoria attualmente prevista, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13.

Norme finali e abrogazioni

1. Gli incarichi di funzione di livello dirigenziale previsti dal presente regolamento sono ricompresi nella complessiva dotazione organica del Ministero.

2. Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, e successive modificazioni, è abrogato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 gennaio 2015

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2015
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 2350

NOTE

AVVERTENZA:

— Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.».

— Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1999, n. 193.

— Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 agosto 1999, n. 203.

— Si riportano gli articoli 45 e 46, comma 1, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999:

«Art. 45 *(Istituzione del ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ivi comprese quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli

1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 7 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale.

4. Al ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1, sono esercitate: dal ministero degli affari esteri, in materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati; dal ministero dei trasporti e della navigazione, in materia di vigilanza sul trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonché in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso ministero dei trasporti e della navigazione in materia di previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi di trasporto aereo; dal ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente alla salute sui luoghi di lavoro; dal ministero dell'interno, iniziative di cooperazione internazionale e attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali. [Sono altresì trasferiti al ministero i compiti svolti in materia di tutela contro gli infortuni del lavoro dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)].».

«Art. 46 *(Aree funzionali)*. — 1. Il ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a).

b) [tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro];

c) politiche sociali, previdenziali: princìpi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi comunitari; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati;

d) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; ispezioni sul lavoro e controllo sulla disciplina del rapporto di lavoro subordinato ed autonomo; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero.».

— Il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

— Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, e successive modificazioni (Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 luglio 2001, n. 167.

— Il testo del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 ottobre 2009, n. 254, S.O.

— Si riporta l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009:

«Art. 14 *(Organismo indipendente di valutazione della performance)*. — 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.

2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.

3. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.

6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera *c)*, è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.

7. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera *g)*, e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'articolo 13.

8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.».

— Si riporta l'articolo 23-*ter* del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici):

«Art 23-*ter (Disposizioni in materia di trattamenti economici)*. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all' articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

2. Il personale di cui al comma 1 che è chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorità amministrative indipendenti, non può ricevere, a titolo di retribuzione o di indennità per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, più del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito.

3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed è stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese.

4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.».

— Il testo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 novembre 2012, n. 265.

— Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2013 (Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, enti pubblici non economici ed enti di ricerca, in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 aprile 2013, n. 87.

— Si riporta l'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95:

«Art. 2 *(Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni)*. — 1. Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:

a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;

b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.

2. Le riduzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente. Al personale dell'amministrazione civile dell'interno le riduzioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 si applicano all'esito della procedura di soppressione e razionalizzazione delle province di cui all'articolo 17, e comunque entro il 30 aprile 2013, nel rispetto delle percentuali previste dalle suddette lettere. Si applica quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il totale generale degli organici delle forze armate è ridotto in misura non inferiore al 10 per cento. Con il predetto decreto è rideterminata la ripartizione dei volumi organici di cui all'articolo 799 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Al personale in eccedenza si applicano le disposizioni di cui al comma 11, lettere da *a)* a *d)* del presente articolo; il predetto personale, ove non riassorbibile in base alle predette disposizioni, è collocato in aspettativa per riduzione quadri ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 906 e 909, ad eccezione dei commi 4 e 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In attuazione di quanto previsto dal presente comma, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga alle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono ridotte le dotazioni organiche degli ufficiali di ciascuna Forza armata, suddivise per ruolo e grado, ed è ridotto il numero delle promozioni a scelta, esclusi l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo delle capitanerie di porto e il Corpo di polizia penitenziaria. Con il medesimo regolamento sono previste disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dei volumi organici entro il 1° gennaio 2016, nonché disposizioni per l'esplicita estensione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione di quadri al personale militare non dirigente.

4. Per il comparto scuola e AFAM continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.

5. Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificità delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione. Per il personale della carriera diplomatica e per le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero degli affari esteri, limitatamente ad una quota corrispondente alle unità in servizio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alle riduzioni di cui al comma 1, nelle percentuali ivi previste, all'esito del processo di riorganizzazione delle sedi estere e, comunque, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Fino a tale data trova applicazione il comma 6 del presente articolo.

6. Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi.

7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'articolo 23-*quinquies*, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 giugno 2012.

8. Per il personale degli enti locali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma

9. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni.

10. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando misure volte:

a) alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici eliminando eventuali duplicazioni;

b) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo;

c) alla rideterminazione della rete periferica su base regionale o interregionale;

d) all'unificazione, anche in sede periferica, delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale e dei servizi comuni;

e) alla conclusione di appositi accordi tra amministrazioni per l'esercizio unitario delle funzioni di cui alla lettera *d)*, ricorrendo anche a strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica e all'utilizzo congiunto delle risorse umane;

f) alla tendenziale eliminazione degli incarichi di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

10-*bis*. Per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 e all'articolo 23-*quinquies*, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non può essere incrementato se non con disposizione legislativa di rango primario. (16)

10-*ter*. Al fine di semplificare ed accelerare il riordino previsto dal comma 10 e dall'articolo 23-*quinquies*, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2012, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.

10-*quater*. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 16 del presente articolo si applicano anche alle amministrazioni interessate dagli articoli 23-*quater* e 23-*quinquies*.

11. Fermo restando il divieto di effettuare, nelle qualifiche o nelle aree interessate da posizioni soprannumerarie, nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree, da computarsi al netto di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario al complesso delle unità soprannumerarie di cui alla lettera *a)*, previa autorizzazione, secondo la normativa vigente, e verifica, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche sul piano degli equilibri di finanza pubblica, della compatibilità delle assunzioni con il piano di cui al comma 12 e fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 7, del presente decreto. Per le unità di personale eventualmente risultanti in soprannumero all'esito delle riduzioni previste dal comma 1, le amministrazioni, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, avviano le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottando, ai fini di quanto previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, le seguenti procedure e misure in ordine di priorità:

a) applicazione, ai lavoratori che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2016, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato, per il personale di cui alla presente lettera:

1) che ha maturato i requisiti alla data del 31 dicembre 2011 il trattamento di fine rapporto medesimo sarà corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, commi 22 e 23, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

2) che matura i requisiti indicati successivamente al 31 dicembre 2011 in ogni caso il trattamento di fine rapporto sarà corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011 e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) predisposizione, entro il 31 dicembre 2013, di una previsione delle cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)* del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;

c) individuazione dei soprannumeri non riassorbibili entro tre anni a decorrere dal 1° gennaio 2013, al netto dei collocamenti a riposo di cui alla lettera *a)*;

d) in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e del regime delle assunzioni, in coerenza con la programmazione del fabbisogno, avvio di processi di mobilità guidata, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione, presso uffici delle amministrazioni di cui al comma 1 che presentino vacanze di organico, del personale non riassorbibile secondo i criteri del collocamento a riposo da disporre secondo la lettera *a)*. I processi di cui alla presente lettera sono disposti, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, mediante uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministeri competenti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato;

e) definizione, previo esame con le organizzazioni sindacali che deve comunque concludersi entro trenta giorni, di criteri e tempi di utilizzo di forme contrattuali a tempo parziale del personale non dirigenziale di cui alla lettera *c)* che, in relazione alla maggiore anzianità contributiva, è dichiarato in eccedenza, al netto degli interventi di cui alle lettere precedenti. I contratti a tempo parziale sono definiti in proporzione alle eccedenze, con graduale riassorbimento all'atto delle cessazioni a qualunque titolo ed in ogni caso portando a compensazione i contratti di tempo parziale del restante personale.

12. Per il personale non riassorbibile nei tempi e con le modalità di cui al comma 11, le amministrazioni dichiarano l'esubero, comunque non oltre il 31 dicembre 2013. Il periodo di 24 mesi di cui al comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 165 del 2001 può essere aumentato fino a 48 mesi laddove il personale collocato in disponibilità maturi entro il predetto arco temporale i requisiti per il trattamento pensionistico.

13. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia un monitoraggio dei posti vacanti presso le amministrazioni pubbliche e redige un elenco, da pubblicare sul relativo sito web. Il personale iscritto negli elenchi di disponibilità può presentare domanda di ricollocazione nei posti di cui al medesimo elenco e le amministrazioni pubbliche sono tenute ad accogliere le suddette domande individuando criteri di scelta nei limiti delle disponibilità in organico, fermo restando il regime delle assunzioni previsto mediante reclutamento. Le amministrazioni che non accolgono le domande di ricollocazione non possono procedere ad assunzioni di personale.

14. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di eccedenza dichiarata per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione.

15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2015 sono sospese le modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

15-*bis*. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per le ipotesi di responsabilità dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale».

16. Per favorire i processi di mobilità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate possono avviare percorsi di formazione nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.

17. Nell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9».

18. Nell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) le parole «previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «previa informazione delle organizzazioni sindacali rappresentative ove prevista nei contratti di cui all'articolo 9»; (17)

b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Nei casi in cui processi di riorganizzazione degli uffici comportano l'individuazione di esuberi o l'avvio di processi di mobilità, al fine di assicurare obiettività e trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a darne informazione, ai sensi dell'articolo 33, alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato e ad avviare con le stesse un esame sui criteri per l'individuazione degli esuberi o sulle modalità per i processi di mobilità. Decorsi trenta giorni dall'avvio dell'esame, in assenza dell'individuazione di criteri e modalità condivisi, la pubblica amministrazione procede alla dichiarazione di esubero e alla messa in mobilità».

19. Nelle more della disciplina contrattuale successiva all'entrata in vigore del presente decreto è comunque dovuta l'informazione alle organizzazioni sindacali su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale previste dai vigenti contratti collettivi.

20. Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale. All'esito di tale processo, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*bis* e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa.

20-*bis*. Al fine di accelerare il riordino previsto dagli articoli 23-*quater* e 23-*quinquies*, fino al 31 dicembre 2012 alle Agenzie fiscali non si applica l'articolo 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel caso in cui conferiscano incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi del comma 6 del citato articolo 19 a soggetti già titolari di altro incarico presso le predette Agenzie o presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

20-*ter*. I collegi dei revisori dei conti delle Agenzie fiscali che incorporano altre amministrazioni sono rinnovati entro quindici giorni dalla data dell'incorporazione.

20-*quater*. All'articolo 23-*bis* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo la parola: «controllante» sono inserite le seguenti: «e, comunque, quello di cui al comma 5-*bis*»;

b) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

«5-*bis*. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente.

5-*ter*. Il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società non quotate di cui al comma 5-*bis* non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Compensi per gli amministratori e per i dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni».

20-*quinquies*. Le disposizioni di cui al comma 20-*quater* si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

— Il testo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014, n. 121 (Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n.150), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 agosto 2014, n. 196.

— Il testo del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 aprile 2014, n. 95.

— Si riportano l'articolo 13 e l'articolo 16, comma 4, del citato decreto legge n. 66 del 2014:

«Art. 13 *(Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate)*. — 1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-*bis* e 23-*ter* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-*bis* e 23-*ter* contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo.

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 471, dopo le parole "autorità amministrative indipendenti" sono inserite le seguenti: ", con gli enti pubblici economici";

b) al comma 472, dopo le parole "direzione e controllo" sono inserite le seguenti: "delle autorità amministrative indipendenti e";

c) al comma 473, le parole "fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali" sono sostituite dalle seguenti "ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni".

3. Le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.

4. Ai fini dei trattamenti previdenziali, le riduzioni dei trattamenti retributivi conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo operano con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° maggio 2014.

5. La Banca d'Italia, nella sua autonomia organizzativa e finanziaria, adegua il proprio ordinamento ai principi di cui al presente articolo.

5-*bis*. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, pubblicano nel proprio sito internet i dati completi relativi ai compensi percepiti da ciascun componente del consiglio di amministrazione in qualità di componente di organi di società ovvero di fondi controllati o partecipati dalle amministrazioni stesse.».

«Art. 16 *(Riorganizzazione dei Ministeri e interventi in agricoltura)*. — (*Omissis*).

4. Al solo fine di realizzare interventi di riordino diretti ad assicurare ulteriori riduzioni della spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 15 ottobre 2014, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplifi-

cazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I decreti previsti dal presente comma sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Sugli stessi decreti il Presidente del Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. Il termine di cui al primo periodo si intende rispettato se entro la medesima data sono trasmessi al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.».

— Si riporta l'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti):

«Art. 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti)*. — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

c-*bis*).

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e).

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-*bis*) atti e contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-*ter*) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

1-*bis*. Per i controlli previsti dalle lettere f-*bis*) e f-*ter*) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.».

Note all'art. 1:

— Si riportano gli articoli 4 e 14 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 4 *(Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità)* (Art. 3 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del d.lgs n. 470 del 1993, poi dall'art. 3 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del d.lgs n. 387 del 1998). — 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;

b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;

d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;

e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;

f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;

g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente.».

«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) (Art. 14 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del d.lgs n. 80 del 1998). — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16:

a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;

b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera *a)*, l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (39) (40) . A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti

e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera *n)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinino pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad acta, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lett. *p)* della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità.».

Note all'art. 2:

— Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 agosto 1997, n. 195, S.O.

Note all'art. 8:

— Si riportano gli articoli 19 e 23 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali)* (Art. 19 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del d.lgs n. 387 del 1998). — 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

1-*bis*. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

1-*ter*. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. È sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico è pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonché dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni.

3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4-*bis*. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *c)*.

5-*bis*. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6.

5-*ter*. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunità di cui all'articolo 7.

6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre

anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.

6-*bis*. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-*bis* e 6, è arrotondato all'unità inferiore, se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore, se esso è uguale o superiore a cinque.

6-*ter*. Il comma 6 ed il comma 6-*bis* si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2.

6-*quater*. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 è elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

7.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

12-*bis*. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.».

«Art. 23 *(Ruolo unico dei dirigenti)*. — 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificità tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilità di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parità di data di maturazione, della maggiore anzianità nella qualifica dirigenziale.

2. È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.».

Per il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 65 del 2001 si veda nelle note all'articolo 1.

Note all'art. 9:

— Per il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 65 del 2001 si veda nelle note all'articolo 1.

— Per il testo dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 si veda nelle note all'articolo 8.

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n.165 del 2001 si veda nelle note all'articolo 1.

— Si riporta l'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 279 del 1997:

«Art. 4 *(Gestione unificata delle spese strumentali)*. — 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a più centri di responsabilità amministrativa nell'àmbito dello stesso Ministero, può essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio.

2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalità di cui al comma 1, nonché degli uffici o strutture di gestione unificata, è effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

3. I titolari dei centri di responsabilità amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinché l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unità previsionale di rispettiva pertinenza.».

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, si veda nota alle premesse.

— Si riportano gli articoli 1, commi 1 e 2, 8, comma 1, e 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999.

«Art. 1 *(Princìpi generali del controllo interno)*. — 1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a:

a) garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

b) verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il prin-

cipio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato «decreto n. 29»:

a) l'attività di valutazione e controllo strategico supporta l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e 14 del decreto n. 29. Essa è pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo;

b) il controllo di gestione e l'attività di valutazione dei dirigenti, fermo restando quanto previsto alla lettera *a)*, sono svolte da strutture e soggetti che rispondono ai dirigenti posti al vertice dell'unità organizzativa interessata;

c) l'attività di valutazione dei dirigenti utilizza anche i risultati del controllo di gestione, ma è svolta da strutture o soggetti diverse da quelle cui è demandato il controllo di gestione medesimo;

d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono esercitate in modo integrato;

e) è fatto divieto di affidare verifiche di regolarità amministrativa e contabile a strutture addette al controllo di gestione, alla valutazione dei dirigenti, al controllo strategico.».

«Art. 8 *(Direttiva annuale del Ministro)*. — 1. La direttiva annuale del Ministro di cui all'articolo 14, del decreto n. 29, costituisce il documento base per la programmazione e la definizione degli obiettivi delle unità dirigenziali di primo livello. In coerenza ad eventuali indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri, e nel quadro degli obiettivi generali di parità e pari opportunità previsti dalla legge, la direttiva identifica i principali risultati da realizzare, in relazione anche agli indicatori stabiliti dalla documentazione di bilancio per centri di responsabilità e per funzioni-obiettivo, e determina, in relazione alle risorse assegnate, gli obiettivi di miglioramento, eventualmente indicando progetti speciali e scadenze intermedie. La direttiva, avvalendosi del supporto dei servizi di controllo interno di cui all'articolo 6, definisce altresì i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e valutazione dell'attuazione.

2. Il personale che svolge incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto n. 29, eventualmente costituito in conferenza permanente, fornisce elementi per l'elaborazione della direttiva annuale.».

«Art. 6 *(La valutazione e il controllo strategico)*. — 1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297 (Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro), abrogato dal presente decreto, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 luglio 2001, n. 167.

15G00091

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DECRETO 7 maggio 2015.

Disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere.

IL MINISTRO DEI BENI
E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE,
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, che prevede il riconoscimento, ai fini delle imposte sui redditi, di un credito d'imposta alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, in relazione ai costi sostenuti per gli interventi di cui al comma 2 del predetto articolo 10 e le tipologie di spese di cui al comma 7;

Visto il comma 4 del citato articolo 10, che stabilisce che con decreto del Ministro dei beni culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, siano dettate le disposizioni applicative della predetta misura di agevolazione fiscale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle imposte sui redditi, e in particolare gli articoli 61 e 109, inerenti i componenti del reddito d'impresa;

Vista la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni, recante «Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati»;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, recante «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche»;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di

modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, e in particolare l'articolo 17, concernente la compensazione dei crediti d'imposta;

Visto il regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ed in particolare l'articolo 14, relativo al recupero degli aiuti illegali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo *A)*», ed in particolare l'articolo 3, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, e l'articolo 10, comma 1, lettera *c)*;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;

Visto il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, in base al quale i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, e successive modificazioni, recante «Attuazione dell'articolo 1, comma 24, lettera *a)* della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione dei commi 344 e 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità»;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ed in particolare l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e, in particolare, gli articoli 31 e 32;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nella seduta del 25 marzo 2015;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto individua le necessarie disposizioni applicative per l'attribuzione del credito di imposta di cui in premessa, con riferimento, in particolare:

a) alle tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta, alle tipologie di interventi ammessi al beneficio, alle soglie massime di spesa eleggibile, nonché ai criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute;

b) alle procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta, e per il suo riconoscimento e utilizzo;

c) alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo;

d) alle modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa.

Art. 2.

Definizioni e tipologie di soggetti e interventi ammissibili al credito d'imposta

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014:

a) per "struttura alberghiera" si intende una struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura è composta da non meno di sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali;

b) per "interventi di ristrutturazione edilizia" si intendono:

1) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia:

1.1) le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici;

1.2) le opere e le modifiche necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

1.3) gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, purché' non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso;

2) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)* del de-

creto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

3) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e successive modificazioni, ossia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di cui al presente numero sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

c) per "interventi di eliminazione delle barriere architettoniche" si intendono:

1) gli interventi volti ad eliminare gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di spazi, attrezzature o componenti; la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi;

2) la progettazione e la realizzazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate;

3) gli interventi volti ad eliminare le barriere sensoriali e della comunicazione;

d) per "interventi di incremento dell'efficienza energetica" si intendono:

1) gli interventi di riqualificazione energetica, ovvero interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione non superiore ai valori definiti dall'Allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, e successive modificazioni, citato in premessa;

2) gli interventi sull'involucro edilizio: interventi su un edificio esistente, parti di un edificio esistente o unità immobiliari esistenti, riguardante strutture opache verticali e orizzontali (pareti, coperture e pavimenti), delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, e successive modificazioni, citato in premessa;

3) gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione con: impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione; impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza ovvero impianti geotermici a bassa entalpia, e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione; impianti di cogenerazione o trigenerazione ad alto rendimento e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione;

e) per "spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere oggetto del presente decreto", si intendono:

1) quelle relative a rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio, con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;

2) quelle relative a mobili e complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;

3) quelle relative a mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;

4) quelle relative a pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;

5) quelle relative a arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive.

Art. 3.

Agevolazione concedibile

1. Alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 relative a interventi di ristrutturazione edilizia, come individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, ovvero relative a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera *c)* ovvero di

incremento dell'efficienza energetica, come individuati nell'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, nonché per le spese per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere oggetto del presente decreto, come individuate nell'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

2. L'agevolazione è concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, citato in premessa, e comunque fino all'importo massimo di 200mila euro nei tre anni d'imposta.

3. Il credito di imposta di cui al comma 1 è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale.

Art. 4.

Spese eleggibili al credito d'imposta

1. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al presente decreto, sono considerate eleggibili, ove effettivamente sostenute ai sensi del comma 4:

a) relativamente a interventi di ristrutturazione edilizia, le spese per:

1) costruzione dei servizi igienici in ampliamento dei volumi di quelli esistenti;

2) demolizione e ricostruzione anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;

3) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza anche con modifica della sagoma; sono esclusi gli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma;

4) interventi di miglioramento e adeguamento sismico;

5) modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse materiali, finiture e colori;

6) realizzazione di balconi e logge;

7) recupero dei locali sottotetto, trasformazione di balconi in veranda;

8) sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche e non ammissibili ad altre agevolazioni fiscali;

9) sostituzione di serramenti interni (porte interne) con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti (in termini di sicurezza, isolamento acustico);

10) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica della superficie e dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti;

11) installazione o sostituzione di impianti di comunicazione ed allarme in caso di emergenza e di impianti di prevenzione incendi ai sensi della vigente normativa;

b) relativamente a interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, le spese per interventi che possono essere realizzati sia sulle parti comuni che sulle unità immobiliari, quali:

1) sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori, domotica);

2) interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici;

3) realizzazione *ex novo* di impianti sanitari (inclusa la rubinetteria) dedicati alle persone portatrici di handicap, così come la sostituzione di impianti sanitari esistenti con altri adeguati all'ospitalità delle persone portatrici di handicap;

4) sostituzione di serramenti interni (porte interne, anche di comunicazione) in concomitanza di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche;

5) installazione di sistemi domotici atti a controllare in remoto l'apertura e chiusura di infissi o schermature solari;

6) sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell'accessibilità;

c) relativamente a interventi di incremento dell'efficienza energetica, le spese per:

1) installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;

2) installazione di schermature solari esterne mobili finalizzate alla riduzione dei consumi per condizionamento estivo;

3) coibentazione degli immobili ai fini della riduzione della dispersione termica;

4) installazione di pannelli solari termici per produzione di acqua;

5) la realizzazione di impianti elettrici, termici e idraulici finalizzati alla riduzione del consumo energetico (impianti di riscaldamento ad alta efficienza, sensori termici, illuminazioni led, attrezzature a classe energetica A, A+ , A++, A+++);

d) relativamente all'acquisto di mobili e componenti d'arredo, le spese per:

1) acquisto, rifacimento o sostituzione di cucine o di attrezzature professionali per la ristorazione, quali, tra l'altro, apparecchiature varie di cottura, forni, armadi frigoriferi e congelatori, macchine per la preparazione dinamica, elementi per la preparazione statica, macchine per il lavaggio delle stoviglie, macchine per il lavaggio dei tessuti, abbattitori di temperatura, produttori di ghiaccio,

con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti, in termini di sicurezza, efficienza energetica, prestazioni;

2) acquisto di mobili e di complementi d'arredo da interno e da esterno, quali, tra gli altri, tavoli, scrivanie, sedute imbottite e non, altri manufatti imbottiti, mobili contenitori, letti e materassi, gazebo, pergole, ombrelloni, tende da sole, zanzariere;

3) acquisto di mobili fissi, quali, tra gli altri, arredi fissi per bagno, pareti e cabine doccia, cucine componibili, boiserie, pareti interne mobili, apparecchi di illuminazione;

4) acquisto di pavimentazioni di sicurezza, arredi e strumentazioni per la convegnistica, attrezzature per parchi giochi e attrezzature sportive pertinenziali;

5) arredi e strumentazioni per la realizzazione di centri benessere ubicati all'interno delle strutture ricettive.

2. Le singole voci di spesa di cui al comma 1 sono eleggibili, ciascuna, nella misura del 100%. L'importo totale delle spese eleggibili è, in ogni caso, limitato alla somma di 666.667 euro per ciascuna impresa alberghiera, la quale, di conseguenza, potrà beneficiare di un credito d'imposta massimo complessivo pari a 200mila euro.

3. Le spese si considerano effettivamente sostenute secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

4. L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell'albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Art. 5.

Procedura di accesso, riconoscimento e utilizzo del credito d'imposta

1. Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, secondo modalità telematiche definite dal Ministero stesso entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; per le spese sostenute nell'anno 2014, la domanda è presentata entro sessanta giorni dalla definizione delle predette modalità telematiche.

2. Nella domanda di cui al comma 1, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà essere specificato:

a) il costo complessivo degli interventi e l'ammontare totale delle spese eleggibili ai sensi dell'articolo 4;

b) l'attestazione di effettività delle spese sostenute, secondo le modalità previste nell'articolo 4, comma 4;

c) il credito d'imposta spettante.

3. Le imprese devono, altresì, contestualmente alla domanda di cui al comma 1, presentare al Ministero la dichiarazione, sostitutiva di atto di notorietà, relativa ad altri aiuti "de minimis" eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, citato in premessa, allegando, inoltre, a pena di inammissibilità, la documentazione amministrativa e tecnica indicata nell'elenco A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

4. Il credito d'imposta è riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, nonché nei limiti delle risorse disponibili. Entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande di cui al comma 1, il predetto Ministero comunica all'impresa il riconoscimento ovvero il diniego dell'agevolazione e, nel primo caso, l'importo del credito effettivamente spettante.

5. Il credito d'imposta di cui al presente decreto:

a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, e del valore della produzione, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive;

b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi.

6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dalla medesima Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Ai fini del controllo di cui al periodo precedente, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, preventivamente alla comunicazione alle imprese beneficiarie, trasmette all'Agenzia delle Entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni e revoche.

Art. 6.

Limiti complessivi di spesa e relativo rispetto

1. I crediti di imposta di cui al presente decreto sono riconosciuti, per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel limite di spesa annuo complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno degli esercizi medesimi. Ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, il credito d'imposta concesso per le spese relative all'acquisto di mobili e componenti d'arredo non può comunque oltrepassare il dieci per cento del limite massimo complessivo delle risorse annuali disponibili. Per consentire la regolazione

contabile delle compensazioni esercitate dalle imprese ai sensi del presente decreto, le risorse stanziate sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle Entrate - fondi di bilancio", aperta presso la Banca d'Italia.

2. Le risorse sono assegnate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. Entro sessanta giorni dal termine finale di presentazione delle domande, di cui all'articolo 5, comma 1, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo pubblica nel proprio sito internet l'elenco delle domande ammesse; entro sessanta giorni dalla data di tale pubblicazione, il Ministero comunica, con le stesse modalità, l'ammontare delle risorse utilizzate nonché di quelle che saranno prevedibilmente disponibili per l'anno successivo.

Art. 7.

Cause di revoca del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta è revocato: *a)* nel caso che venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui al presente decreto; *b)* nel caso che la documentazione presentata, di cui all'articolo 5, comma 3, contenga elementi non veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta; *c)* nel caso che non venga rispettata, per la fattispecie dell'acquisto di mobili e arredi, la condizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è, altresì, revocato in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese. Sono fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito, ai sensi dell'articolo 8.

Art. 8.

Controlli ed eventuali procedure di recupero del credito d'imposta illegittimamente fruito

1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si accerti l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta di cui al presente decreto, per il mancato rispetto delle condizioni richieste ovvero a causa della non eleggibilità delle spese sulla base delle quali è stato determinato il beneficio, il Ministero, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

2. L'Agenzia delle entrate comunica telematicamente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d'imposta di cui all'articolo 1, accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo. Qualora siano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine alla ammissibilità di specifiche attività, ovvero alla pertinenza e congruità dei costi, i controlli possono essere effettuati con la collaborazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che, previa richiesta della predetta Agenzia, esprime il proprio parere ovvero dispone la partecipazione di proprio personale all'attività di controllo. L'attività di collaborazione di cui al precedente periodo è svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Ai fini dei controlli di cui al presente articolo, l'Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro il mese di marzo di ciascun anno, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta nell'anno solare precedente, con i relativi importi.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2015

Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
FRANCESCHINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Il Ministro dello sviluppo economico
GUIDI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2015
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 2340

ALLEGATO

Elenco A (art. 5, comma 3)

Documentazione amministrativa e tecnica da allegare all'istanza di credito d'imposta

- dichiarazione dell'imprenditore che elenchi i lavori effettuati;
- attestazione dell'effettivo sostenimento delle relative spese;
- dichiarazione relativa ad altri aiuti "*de minimis*" eventualmente fruiti.

La documentazione può essere presentata mediante posta elettronica certificata, ovvero altro canale telematico indicato con pubblica comunicazione dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

15A04570

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 9 giugno 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,65%, con godimento 1° marzo 2015 e scadenza 1° marzo 2032, quarta e quinta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 giugno 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 92.887 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 17 marzo e 11 maggio 2015, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime tre tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,65%, con godimento 1° marzo 2015 e scadenza 1° marzo 2032;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° settembre 2046;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,65%, con godimento 1° marzo 2015 e scadenza 1° marzo 2032. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° settembre 2046, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 1,65%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 giugno 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quinta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 giugno 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 giugno 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 106 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 giugno 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell' 1,65% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2032 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A04630

DECRETO 9 giugno 2015.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° settembre 2046, sesta e settima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 97587 del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo Direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbli-

ca italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 giugno 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 92.887 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 15 gennaio, 10 marzo e 11 maggio 2015, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° settembre 2046;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Considerato che, in concomitanza con l'emissione della tranche predetta, viene disposta l'emissione della quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,65%, con godimento 1° marzo 2015 e scadenza 1° marzo 2032;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,25%, con godimento 1° settembre 2014 e scadenza 1° settembre 2046. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP con godimento 1° marzo 2015 e scadenza 1° marzo 2032, citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 1.000 milioni di euro e un importo massimo di 1.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 3,25%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1° settembre di ogni anno di durata del prestito.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 11 giugno 2015, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della settima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 12 giugno 2015.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 15 giugno 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 106 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 15 giugno 2015 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 3,25% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2046 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle

Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2015

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

15A04631

DECRETO 9 giugno 2015.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 185 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 42818 del 22 maggio 2015, che ha disposto per il 29 maggio 2015 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 185 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 42818 del 22 maggio 2015 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 29 maggio 2015, il rendimento medio ponderato dei buoni a 185 giorni è risultato pari a 0,004%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 99,998.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,245% e a 1,003%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2015

p. Il direttore generale del Tesoro
CANNATA

15A04650

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 giugno 2015.

Tariffe e modalità tecniche relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute per il riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero presenti in acque internazionali e per l'attività ispettiva di monitoraggio delle stesse.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visti i regolamenti (CE) n. 852/2004, 853/2004, 854/2004 ed 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 concernenti l'igiene dei prodotti alimentari e degli alimenti di origine animale nonché i controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano e sui mangimi e sugli alimenti in relazione alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, e successive modificazioni, recante la disciplina dei controlli in materia di sicurezza alimentare e di applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, e successive modificazioni, recante la disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004;

Vista la legge 4 giugno 2010, n. 96 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 2009», in particolare l'art. 48:

commi da 1 a 3, secondo cui: «il Ministero della salute riconosce, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento e del Consiglio, del 29 aprile 2004, le navi officina e le navi frigorifero ormeggiate nei porti italiani» (comma 1); «gli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 1 sono a carico degli operatori e sono quantificati sulla base delle tariffe di cui all'Allegato A, sezione 7, del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194» (comma 2); «sono altresì a carico degli operatori tutti gli oneri derivanti dall'esigenza dei medesimi di far effettuare verifiche ispettive su navi che si trovano in acque internazionali, sia nel caso di ispezioni finalizzate al riconoscimento delle stesse, sia nel caso di attività di verifica ispettiva di monitoraggio» (comma 3);

comma 4, che demanda ad un decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia, la determinazione «sulla base del costo effettivo del servizio» delle «tariffe per le attività di cui al comma 3 e le relative modalità di versamento»;

Ritenuto pertanto che occorre dare attuazione al predetto art. 48, commi 3 e 4;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», e in particolare l'art. 30, comma 5, relativamente alla riassegnazione delle somme;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Il presente decreto stabilisce le tariffe relative alle prestazioni fornite dal Ministero della salute, di seguito «Ministero», per le ispezioni finalizzate al riconoscimento rese a richiesta e utilità degli operatori interessati, nonché per le attività di verifica ispettiva di monitoraggio, di iniziativa del Ministero, delle navi officina e delle navi frigorifero che si trovano in acque internazionali, di seguito «navi».

2. Fermo restando le disposizioni del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, e successive modificazioni, di seguito «d.lgs. n. 194 del 2008», per le prestazioni di cui al comma 1 si applicano le tariffe riportate nell'Allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Le tariffe dell'Allegato I sono aggiornate, ogni due anni con decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 194 del 2008 e in particolare, l'art. 4, comma 2 del medesimo decreto relativamente ai controlli supplementari da effettuarsi a seguito della notifica del sistema di allarme rapido di cui all'art. 50, regolamento (CE) n. 178/2002.

Art. 2.

Riconoscimento

1. Gli operatori interessati al riconoscimento provvedono al pagamento degli oneri di cui all'Allegato A, sezione 7, del d.lgs. n. 194 del 2008 e delle tariffe di cui all'Allegato I del presente decreto per l'attività ispettiva finalizzata al riconoscimento secondo le modalità previste dall'art. 6.

2. Gli operatori allegano all'istanza di riconoscimento l'attestazione di pagamento. La visita è effettuata entro i termini previsti dalla normativa vigente, decorrenti dalla ricezione dell'istanza.

3. Nel provvedimento di riconoscimento definitivo è indicata la frequenza delle successive verifiche ispettive di monitoraggio, che può variare da un sopralluogo ogni cinque anni sino a un sopralluogo all'anno.

4. Per le navi riconosciute prima dell'entrata in vigore del presente decreto il Ministero dispone i controlli ufficiali secondo la frequenza di cui al comma 3.

Art. 3.

Verifiche ispettive di monitoraggio

1. Il Ministero comunica agli operatori, secondo quanto stabilito nella pianificazione di cui all'art. 2, commi 3 e 4, la necessità di procedere alle ispezioni. Nei trenta giorni successivi alla comunicazione gli operatori versano le tariffe dovute secondo le modalità previste dall'art. 6. La visita sarà effettuata dopo la presentazione dell'attestazione di pagamento; in caso di mancato pagamento il Ministero avvia il procedimento di decadenza del riconoscimento.

Art. 4.

Durata della missione

1. Le missioni durano ordinariamente tre giorni. In tal caso, si applicano le tariffe di cui alla Tabella A dell'Allegato I. Per ciascun giorno successivo al terzo, fino ad un massimo di cinque giorni, si applicano le tariffe di cui alla Tabella B dell'Allegato I.

2. La missione è effettuata da due unità di personale del Ministero.

Art. 5.

Versamento tariffe

1. Le somme relative alle tariffe di cui agli articoli 1 e 3, sono versate dagli operatori interessati al capo XX - capitolo n. 2583 - dell'entrata del bilancio di previsione dello Stato, mediante bonifico intestato alla competente Tesoreria provinciale dello Stato riportando nella causale del versamento il riferimento all'art. 2 o all'art. 3 del presente decreto per la quale lo stesso viene effettuato.

2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate mediante uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, per la copertura dei costi relativi alle prestazioni fornite dal Ministero della salute ai sensi del presente decreto.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 3 giugno 2015

Il Ministro della salute: LORENZIN

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

ALLEGATO I (Articolo 1, co. 3)

Tabella A - Costi complessivi delle missioni per durata di 3 giorni

DESTINAZIONE	COSTO COMPLESSIVO*	
	Minimo	Massimo
EUROPA DEL NORD	e 6.246,94	€ 6.746,32
EUROPA MEDITERRANEA	€ 5.446,94	€ 5.946,32
ASIA ORIENTALE	€ 10.946,94	€ 11.446,32
ASIA CENTRALE	€ 8.646,94	€ 9.146,32
AFRICA DEL NORD	€ 4.546,94	€ 5.046,32
AFRICA CENTRALE	€ 10.646,94	€ 11.146,32
AFRICA DEL SUD	€ 8.246,94	€ 8.746,32
AMERICA DEL NORD	€ 10.046,94	€ 10.546,32
AMERICA CENTRALE	€ 9.446,94	€ 9.946,32
AMERICA DEL SUD	€ 9.446,94	€ 9.946,32
OCEANIA	€ 7.946,94	€ 8.446,32

* Gli importi, minimi e massimi, sono calcolati in ragione delle possibili differenti qualifiche del personale che partecipa alla missione.

Tabella B - Costo aggiuntivo delle missioni per ogni giorno di permanenza successivo al terzo fino ad un massimo di cinque giorni.

DESTINAZIONE	GIORNO SUCCESSIVO	
	Minimo	Massimo
EUROPA DEL NORD	€ 1.148,98	€ 1.315,44
EUROPA MEDITERRANEA	€ 948,98	€ 1.115,44
ASIA ORIENTALE	€ 1.248,98	€ 1.415,44
ASIA CENTRALE	€ 948,98	€ 1.115,44
AFRICA DEL NORD	€ 948,98	€ 1.115,44
AFRICA CENTRALE	€ 948,98	€ 1.115,44
AFRICA DEL SUD	€ 948,98	€ 1.115,44
AMERICA DEL NORD	€ 1.148,98	€ 1.315,44
AMERICA CENTRALE	€ 948,98	€ 1.115,44
AMERICA DEL SUD	€ 948,98	€ 1.115,44
OCEANIA	€ 1.048,98	€ 1.215,44

15A04582

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 maggio 2015.

Iscrizione di varietà di specie foraggere al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Viste le domande presentate ai fini della iscrizione delle varietà vegetali indicate nel dispositivo nei rispettivi registri nazionali;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino al 31 dicembre 2025, le sotto elencate varietà di specie agrarie, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Graminacee da tappeto erboso

Specie	*Codice SIAN*	*Varietà*	*Ploidia*	*Responsabile della conservazione in purezza*
Agrostide stolonifera	13814	Skyfall	Tetraploide	Pickseed – USA
Agrostide stolonifera	13809	Riptide	Tetraploide	Mountain View Seeds, LTD – USA
Fienarola dei prati	14345	Bonaire	-	Rutgers University of New Jersey – USA
Fienarola dei prati	14344	Volt	-	Mountain View Seeds, LTD – USA
Festuca rubra	14341	Corvair	Esaploide	Blu Moon Farm – USA
Festuca rubra	14348	Fortitude	Esaploide	Rutgers University of New Jersey – USA
Festuca rubra	14340	Venture	Ottoploide	Blu Moon Farm – USA
Festuca arundinacea	14346	Rhambler SRP	Esaploide	Rutgers University of New Jersey – USA
Festuca arundinacea	14350	Traverse SRP	Esaploide	Rutgers University of New Jersey – USA
Festuca arundinacea	14352	3rd Millenium SRP	Esaploide	Rutgers University of New Jersey – USA
Festuca arundinacea	14390	Titan RX	Esaploide	Seed Research of Oregon – USA Pickseed – USA
Festuca arundinacea	14403	Rendition RX	Esaploide	Seed Research of Oregon – USA Pickseed – USA
Festuca arundinacea	14354	Terrific	Esaploide	Jacklin Seed – USA
Festuca arundinacea	14369	Encounter	Esaploide	Jacklin Seed – USA
Loglio perenne	14377	Tetrastar	Tatraploide	Dlf-Trifolium Dansk Planteforaedling - DK
Loglio perenne	14379	Tetradark	Tetraploide	Dlf-Trifolium Dansk Planteforaedling - DK
Loglio perenne	14347	Pizzazz 2	Diploide	Rutgers University of New Jersey – USA
Loglio perenne	13810	Mistral	Diploide	Mountain View Seeds, LTD – USA
Loglio perenne	14367	Confidence	Diploide	Jacklin Seed – USA
Loglio perenne	14357	Infusion	Diploide	Jacklin Seed – USA
Gramigna	14380	Mirage 2	Tetraploide	DLF International Seeds – USA

Cartamo

Specie	*Codice SIAN*	*Varietà*	*Responsabile della conservazione in purezza*
Cartamo	15390	Oscar	ISEA S.r.l. – IT

Leguminose da foraggio

Specie	*Codice SIAN*	*Varietà*	*Responsabile della conservazione in purezza*
Trifoglio pratense	12556	Secretariat	Pgg Wrightson Seeds - NZ
Trifoglio bianco	14453	Apolo	Gentos S.A. – AR
Trifoglio bianco	14601	Trefor	CRA – FLC Centro di Ricerca per le Produzioni Foraggere e Lattiero-Casearie - IT
Trifoglio bianco	14598	El Centinela	Semillas Biscayart S.A. – AR
Pisello da foraggio	15331	Album	Laboulet Semences – FR
Pisello da foraggio	13795	Turris	F.lli Cozzi S.n.c. – IT
Ginestrino	14595	Toro	Semillas Biscayart S.A. – AR

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

15A04578

DECRETO 13 maggio 2015.

Iscrizione di varietà ortive nel relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096»;

Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge n. 1096/1971 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varietà di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varietà di specie di piante ortive;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale n. 1622 del 13 febbraio 2014 recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Mipaaf, ai sensi del D.P.C.M. n. 105 del 27 febbraio 2013»;

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione di varietà vegetali ortive nel rispettivo registro nazionale;

Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;

Ritenuto di dover procedere in conformità;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nel registro delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo la pubblicazione del presente decreto, le varietà ortive sotto elencate, le cui sementi possono essere certificate in quanto «sementi di base», «sementi certificate» o controllate in quanto «sementi standard». Le descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero.

Specie	Varietà	Codice SIAN	Lista Registro	Responsabile della conservazione in purezza
Aglio	Pallavicino	3290	A	Consorzio Produttori Aglio Piacentino A.Bi.Pi. S.C.A.R.L.
Melanzana	Agata	3477	A	Consorzio Sativa Società Cooperativa Agricola
Melone	Taxi	3492	A	Meridiem Seeds S.L.
Melone	Rina	3461	A	Nirit Seeds Ltd
Melone	Tofel	3490	A	Meridiem Seeds S.L.
Pomodoro	TS500	3469	A	Tera Seads Srl Cons.
Pomodoro	TS515	3470	A	Tera Seeds Srl Cons.
Pomodoro	Bacioty	3482	A	Nirit Seeds Ltd
Pomodoro	Arenal	3458	A	ISI sementi S.P.A.
Pomodoro	Campiello	3464	A	ISI Sementi S.P.A.
Pomodoro	Nimba	3473	A	Royal Seeds s.r.l.
Pomodoro	Yup	3611	B	S.A.I.S. Società Agricola Italiana Sementi
Zucca	Norma	3491	A	Meridiem Seeds S.L.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, nè alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

15A04579

DECRETO 13 maggio 2015.

Cancellazione di varietà di specie agrarie dal registro nazionale, su richiesta del responsabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel dispositivo dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice	Specie	Varietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
15587	Mais	LG30603	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Europe S.A.	12/01/2015
15591	Mais	Azzara	Limagrain Italia S.p.A. e Limagrain Europe S.A.	29/01/2015
15537	Mais	Rolfo	RAGT 2N S.A.S.	12/01/2015
15542	Mais	RGT Afixx	RAGT 2N S.A.S.	12/01/2015
15548	Mais	RGT Prefixx	RAGT 2N S.A.S.	12/01/2015

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 maggio 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

AVVERTENZA: *il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

15A04598

DECRETO 19 maggio 2015.

Cancellazione di varietà di specie agrarie dal registro nazionale, su richiesta del responsabile.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096 e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2014, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971, le varietà di specie agrarie indicate nel presente dispositivo, per le quali è stato indicato a suo tempo il relativo nominativo del responsabile della conservazione in purezza;

Viste le richieste degli interessati volte a ottenere la cancellazione delle varietà indicate nel dispositivo dal registro nazionale;

Considerato che le varietà per le quali è stata chiesta la cancellazione non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Decreta:

Articolo unico

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 e successive modifiche e integrazioni, le sotto riportate varietà, iscritte al registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco indicato, sono cancellate dal registro medesimo:

Codice	Specie	Verietà	Responsabile della conservazione in purezza	D.M. Iscrizione o rinnovo
9784	Patata	Dynamica	HZPC Holland B.V.	02/02/2006 (n. 30487) - *G.U.* n. 39 del 16/02/2006
9786	Patata	Susanne	HZPC Holland B.V.	02/02/2006 (n. 30487) - *G.U.* n. 39 del 16/02/2006

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2015

Il direttore generale: CACOPARDI

15A04580

DECRETO 8 giugno 2015.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Emilia Romagna.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Esaminata la proposta della regione Emilia Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

piogge alluvionali dal 17/11/2014 al 18/11/2014 nella provincia di Parma.

Dato atto alla regione Emilia Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Parma:

Piogge alluvionali dal 17/11/2014 AL 18/11/2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio del comune di Mezzani.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2015

Il Ministro: MARTINA

15A04595

DECRETO 8 giugno 2015.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Calabria.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o Provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione

del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Esaminata la proposta della regione Calabria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale

piogge alluvionali dal 5 novembre 2014 al 7 novembre 2014 nella provincia di Reggio di Calabria.

Dato atto alla regione Calabria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Calabria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Reggio di Calabria:

piogge alluvionali dal 5 novembre 2014 al 7 novembre 2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Careri, Cittanova, Maropati, Molochio, San Pietro di Caridà, Sant'eufemia D'Aspromonte, Santa Cristina D'Aspromonte, Sinopoli, Varapodio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 2015

Il Ministro: MARTINA

15A04596

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 maggio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Un mondo di idee società cooperativa sociale Onlus», in Decimomannu e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Un Mondo di Idee Società cooperativa sociale Onlus»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 146.304,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 163.949,00 ed un patrimonio netto negativo di € -122.553,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Un Mondo di Idee Società cooperativa sociale Onlus», con sede in Decimomannu (CA) (codice fiscale 02645400926) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario

liquidatore il dott. Ignazio Zucca (codice fiscale ZCCGNZ49S25B354S), nato a Cagliari il 25 novembre 1949 e ivi domiciliato in via Carlo Cattaneo, n. 2.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 maggio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A04585

DECRETO 6 maggio 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Sauro Società cooperativa di produzione e lavoro», in Ferentino.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 2006, n. 406 con il quale la "SAURO SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO", con sede in Ferentino (FR), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dr. Massimiliano Carpi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il predetto Commissario si è reso inadempiente nell'inviare le relazioni semestrali previste dall'art. 205 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonostante la diffida ad adempiere a tale obbligo;

Ritenuto necessario provvedere alla revoca del dr. Massimiliano Carpi dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 37 L.F.;

Decreta:

Art. 1.

Il dr. Massimiliano Carpi, ai sensi dell'art. 37 R.D. n. 267 del 16 marzo 1942 è revocato dall'incarico di commissario liquidatore della "SAURO SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO", con sede in Ferentino (FR).

Art. 2.

L'avv. Massimo Femia (C.F. FMEMSM72T01HS01T), nato a Roma il 1° dicembre 1972 ed ivi domiciliato, Via Giunio Bazzoni 15, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dr. Massimiliano Carpi, revocato.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 maggio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A04541

DECRETO 6 maggio 2015.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa attività edilizia Valle dell'Esaro a r.l.», in Roggiano Gravina.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il D.M. del 16 marzo 1991, con il quale la società cooperativa "SOCIETA' COOPERATIVA ATTIVITA' EDILIZIA VALLE DELL'ESARO A R.L." con sede in Roggiano Gravina (CS) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed l'avv. Geltrude Nicoletti ne è stata nominata commissario liquidatore;

Considerato che, malgrado il tempo trascorso, il predetto Commissario non ha provveduto a rendere a questa Autorità di vigilanza le relazioni semestrali sulla situazione patrimoniale e sull'andamento della gestione della liquidazione, previste dall'art. 205 del R.D. del 16 marzo 1942 n. 267, nonostante sia stato formalmente diffidato ad adempiere a tale obbligo e nonostante la comunicazione di avvio del procedimento di revoca dall'incarico di commissario liquidatore del 28 maggio 2014;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario revocato;

Visto l'art. 198 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Geltrude Nicoletti, già nominata commissario liquidatore della società "SOCIETA' COOPERATIVA ATTIVITA' EDILIZIA VALLE DELL'ESARO A R.L.", con sede in Roggiano Gravina (CS), con decreto ministeriale del 16 marzo 1991, ai sensi dell'art. 37 l.fall., è revocata dall'incarico.

Art. 2.

La dott.ssa Livia Ferrara (C.F. FRRLVI67A52D086X), nata a Cosenza il 12 gennaio 1967 e domiciliata in Oriolo (CS), Via Roma n. 184 è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Geltrude Nicoletti, revocata.

Art. 3.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 maggio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A04542

DECRETO 6 maggio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «D.I.E.F. - Dimensione innovazione d'educazione e formazione - Società cooperativa sociale», in Catanzaro e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «D.I.E.F. - Dimensione innovazione d'educazione e formazione - società cooperativa sociale»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 44.406,00 si riscontra una massa debitoria di € 77.833,00 ed un patrimonio netto negativo di € 34.495,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «D.I.E.F. - Dimensione innovazione d'educazione e formazione - società cooperativa sociale», con sede in Catanzaro (codice fiscale 02492350794) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Carmine Costabile (c.f. CSTCMN72H21D086F) nato a Cosenza, il 21 giugno 1972, domiciliato in Montalto Uffugo (CS), via S. Antonello n. 133.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 maggio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A04587

DECRETO 6 maggio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Juventute società cooperativa sociale in liquidazione», in Botricello e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa sociale Juventute società cooperativa sociale in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge dalla situazione patrimoniale al 31/12/2011 da cui si evince una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 80.991,00, si riscontra una massa debitoria di € 100.132,00 ed un patrimonio netto negativo di euro 19.141,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale Juventute società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Botricello (CZ) (codice fiscale 02822880791) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Carmine Costabile (c. f. CSTCMN-72H21D086F) nato a Cosenza, il 21 giugno 1972, domiciliato in Montalto Uffugo (CS), via S. Antonello n. 133.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 maggio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A04588

DECRETO 8 maggio 2015.

Scioglimento della «Dalfruit soc. coop. a r.l.», in Matera e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA
COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vistol'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17/01/2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. 05 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 31 luglio 2014 e successivo accertamento del 28 ottobre 2014

effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 26 febbraio 2015 prot. n. 27113 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 21 aprile 2015 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "DALFRUIT SOC. COOP. A R.L." con sede in Matera, costituita in data 24 novembre 1990, codice fiscale 00533370771, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell' art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il Dott. Bruno Mario Guarnieri, codice fiscale GRNBNM58B03F052Z, nato a Matera il 3 febbraio 1958, ivi domiciliato in, via Dante Alighieri, 11/H.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 maggio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A04508

DECRETO 8 maggio 2015.

Scioglimento della «Cooperativa sociale B.T.R.E. O.N.L.U.S.», in Paderno Dugnano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 30 giugno 2014 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 effettuata in data 25 settembre 2014 prot. n. 0167659 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 21 aprile 2015 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Sociale B.T.R.E. O.N.L.U.S.» con sede in Paderno Dugnano (MI) (codice fiscale 06638470960), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Cinelli, nato a Bologna il 9 gennaio 1966 (codice fiscale CNL NCL 66A 09A 944Y), domiciliato a Milano in Piazza San Sepolcro, n. 1.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 maggio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A04509

DECRETO 8 maggio 2015.

Scioglimento della «Suoni e luci società cooperativa», in Bresso e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 30 giugno 2014 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 effettuata in data 25 settembre 2014 prot. n. 0167666 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 21 aprile 2015 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Suoni e Luci Società Cooperativa» con sede in Bresso (MI) (codice fiscale 05780970967), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Carlo Giovanni Fumagalli nato a Busto Arsizio (VA) il 19 maggio 1970 (codice fiscale FMG CLG 70E 19B 300F), domiciliato a Parabiago (MI) in Via Duca di Genova, n. 17.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 maggio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A04510

DECRETO 8 maggio 2015.

Scioglimento della «A.C.C. Autotrasporti società cooperativa a responsabilità limitata», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione del effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 effettuata in data 16 settembre 2013 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 21 aprile 2015 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «A.C.C. Autotrasporti Società Cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Milano (codice fiscale 05386670961), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545 septiesdecies c.c

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Buscemi, nato a Milano il 13 aprile 1975 (codice fiscale BSC SVT 75D 13F 205A), ivi domiciliato in Viale Monte Nero, n. 17.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 maggio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A04511

DECRETO 8 maggio 2015.

Scioglimento della «Fra. Sud società cooperativa», in Lodi e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 10 dicembre 2013 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 effettuata in data 5 agosto 2014 prot. n. 01417061 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 21 aprile 2015 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «FRA. SUD Società cooperativa» con sede in Lodi (LO) (codice fiscale 05675930829), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Chiara Rossini, nata a Milano il 19 luglio 1981 (codice fiscale RSS CHR 81L 59F 205R), ivi domiciliata in Via Paolo Diacono, n. 9.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 8 maggio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A04513

DECRETO 14 maggio 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Proxima società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Napoli e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa sociale Proxima società cooperativa a r.l. in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* c.c.;

Considerato quanto emerge alla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2013, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 266.456,00 si riscontra una massa debitoria di euro 277.372 ed un patrimonio netto negativo di € 15.204,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale Proxima società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Napoli (codice fiscale 06688590634) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Alessandro Sacchi, nato a Napoli il 30 agosto 1964 (c.f. SCCLSN64M30F8390) ed ivi domiciliato in via G. Bausan n. 11.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del Commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 maggio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A04586

DECRETO 18 maggio 2015.

Scioglimento della «Società cooperativa Plaisir», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il D.P.C.M. del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione del 30 gennaio 2014 effettuato dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90 effettuata in data 25 settembre 2014 prot. n. 0167461 non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 21 aprile 2015 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Plaisir» con sede in Milano (codice fiscale 06170380965), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Fabio Ravone, (C.F. RVNFBA72D07H501N) nato a Roma il 7 aprile 1972 e domiciliato in Milano, via Monte Nero, n. 80.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2015

Il direttore generale: MOLETI

15A04512

DECRETO 27 maggio 2015.

Nomina del collegio commissariale della «Società Grandi Hotel S.r.l.», in Varese, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 recante "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza";

Visto il decreto del Tribunale di Spoleto in data 29 settembre 2014, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'ar-

ticolo 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Isotta Fraschini S.r.l.;

Visto il decreto del Tribunale di Varese in data 30 marzo 2015, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla Società Grandi Hotel srl con sede in Varese, via San Vito Silvestro 80;

Visto il proprio decreto in data 13 ottobre 2014, con il quale il prof. Simone Manfredi, l'avv. Claudio Franceschini e l'ing. Marco Sogaro sono stati nominati commissari straordinari della Isotta Fraschini S.r.l. (procedura madre);

Visto il proprio decreto in data 15 ottobre 2014 con il quale è stato nominato il comitato di sorveglianza nella sopra citata procedura;

Visto l'articolo 85 del citato decreto legislativo 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina dei commissari straordinari e del Comitato di sorveglianza di Società Grandi Hotel srl in amministrazione straordinaria;

Visti gli articoli 38 comma 3, e 105 commi 2 e 4 del citato decreto legislativo 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della Società Grandi Hotel srl sono nominati commissari straordinari l'Avv. Claudio Franceschini, nato a Foligno (PG) il 20 ottobre del 1953, il Prof. Simone Manfredi, nato a Roma il 20 dicembre 1973, ed l'ing. Marco Sogaro, nato a Venezia il 22 agosto 1961 ed è preposto il Comitato di sorveglianza nominato per la procedura madre della Isotta Fraschini S.r.l..

Il presente decreto è comunicato:

- al Tribunale di Varese;
- alla Camera di Commercio di Varese;
- alla Regione Lombardia;
- al Comune di Varese

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 maggio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A04604

DECRETO 27 maggio 2015.

Nomina del collegio commissariale della «Società Gesthotels S.p.A.», in Varese, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza";

Visto il decreto del Tribunale di Spoleto in data 29 settembre 2014, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Isotta Fraschini S.r.l.;

Visto il decreto del Tribunale di Varese in data 30 marzo 2015, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Gesthotels S.p.A. con sede in Varese, via San Vito Silvestro 80;

Visto il proprio decreto in data 13 ottobre 2014, con il quale il prof. Simone Manfredi, l'avv. Claudio Franceschini e l'ing. Marco Sogaro sono stati nominati commissari straordinari della Isotta Fraschini S.r.l. (procedura madre);

Visto il proprio decreto con il quale è nominato il comitato di sorveglianza nella sopra citata procedura;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina dei commissari straordinari e del Comitato di sorveglianza della Gesthotels S.p.A in amministrazione straordinaria;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4 del citato decreto legislativo 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Gesthotels S.p.A sono nominati commissari straordinari l'avv. Claudio Franceschini, nato a Foligno (PG), il 20 ottobre del 1953, il prof. Simone Manfredi, nato a Roma il 20 dicembre 1973, ed l'ing. Marco Sogaro, nato a Venezia, il 22 agosto 1961 ed è preposto il Comitato di sorveglianza nominato per la procedura madre della Isotta Fraschini S.r.l.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Varese;

alla Camera di Commercio di Varese ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla Regione Lombardia;

al Comune di Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 maggio 2015

Il Ministro: GUIDI

15A04605

DECRETO 4 giugno 2015.

Nomina del collegio commissariale della «Società Sleme S.r.l.», in Varese, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza";

Visto il decreto del Tribunale di Spoleto in data 29 settembre 2014, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Isotta Fraschini S.r.l.;

Visto il decreto del Tribunale di Varese in data 14 maggio 2015, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Sleme S.r.l. con sede in Varese, via San Vito Silvestro 80;

Visto il proprio decreto in data 13 ottobre 2014, con il quale il prof. Simone Manfredi, l'avv. Claudio Franceschini e l'ing. Marco Sogaro sono stati nominati commissari straordinari della Isotta Fraschini S.r.l. (procedura madre);

Visto il proprio decreto con il quale è nominato il comitato di sorveglianza nella sopra citata procedura;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina dei commissari straordinari e del Comitato di sorveglianza della Sleme S.r.l. in amministrazione straordinaria;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4 del citato decreto legislativo 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Sleme S.r.l. sono nominati commissari straordinari l'avv. Claudio Franceschini, nato a Foligno (PG), il 20 ottobre del 1953, il prof. Simone Manfredi, nato a Roma il 20 dicembre 1973, ed l'ing. Marco Sogaro, nato a Venezia, il 22 agosto 1961 ed è preposto il Comitato di sorveglianza nominato per la procedura madre della Isotta Fraschini S.r.l.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Varese;

alla Camera di Commercio di Varese ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla Regione Lombardia;

al Comune di Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 giugno 2015

Il Ministro: GUIDI

15A04606

DECRETO 4 giugno 2015.

Nomina del collegio commissariale della «Società Castiglioni Giovanni S.p.A.», in Milano, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza";

Visto il decreto del Tribunale di Spoleto in data 29 settembre 2014, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Isotta Fraschini S.r.l.;

Visto il decreto del Tribunale di Varese in data 30 marzo 2015, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria della società Castiglioni Giovanni Spa con sede legale in Milano via Foro Buonaparte, 69 e sede effettiva in Varese, via S. Vito, 14;

Visto il proprio decreto in data 13 ottobre 2014, con il quale il prof. Simone Manfredi, l'avv. Claudio Franceschini e l'ing. Marco Sogaro sono stati nominati commissari straordinari della Isotta Fraschini S.r.l. (procedura madre);

Visto il proprio decreto in data 15 ottobre 2014 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza nella sopra citata procedura;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina dei commissari straordinari e del Comitato di sorveglianza della Castiglioni Giovanni Spa in amministrazione straordinaria;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4 del citato decreto legislativo 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Castiglioni Giovanni Spa sono nominati commissari straordinari l'avv. Claudio Franceschini, nato a Foligno (PG), il 20 ottobre del 1953, il prof. Simone Manfredi, nato a Roma il 20 dicembre 1973, ed l'ing. Marco Sogaro, nato a Venezia, il 22 agosto 1961 ed è preposto il Comitato di sorveglianza nominato per la procedura madre della Isotta Fraschini S.r.l.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Varese;

alla Camera di Commercio di Milano ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla Regione Lombardia;

ai Comuni di Milano e di Varese.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 giugno 2015

Il Ministro: GUIDI

15A04607

DECRETO 4 giugno 2015.

Nomina del collegio commissariale della «Società Capica Minuterie S.p.A.», in Albignasego, in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza";

Visto il decreto del Tribunale di Spoleto in data 29 settembre 2014, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Isotta Fraschini S.r.l.;

Visto il decreto del Tribunale di Varese in data 30 marzo 2015, con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del decreto legislativo sopra citato è dichiarata l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria relativamente alla società Capica Minuterie Spa con sede in Albignasego (PD), via Amerigo Vespucci, 5.

Visto il proprio decreto in data 13 ottobre 2014, con il quale il prof. Simone Manfredi, l'avv. Claudio Franceschini e l'ing. Marco Sogaro sono stati nominati commissari straordinari della Isotta Fraschini S.r.l. (procedura madre);

Visto il proprio decreto in data 15 ottobre 2014 con il quale è nominato il comitato di sorveglianza nella sopra citata procedura;

Visto l'art. 85 del citato decreto legislativo 270/99, il quale dispone che alla procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla nomina dei commissari straordinari e del Comitato di sorveglianza della Capica Minuterie Spa in amministrazione straordinaria;

Visti gli articoli 38, comma 3, e 105, commi 2 e 4 del citato decreto legislativo 270/99, in materia di pubblicità dei provvedimenti ministeriali di nomina dei commissari;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della società Capica Minuterie Spa sono nominati commissari straordinari l'avv. Claudio Franceschini, nato a Foligno (PG), il 20 ottobre del 1953, il prof. Simone Manfredi, nato a Roma il 20 dicembre 1973, ed l'ing. Marco Sogaro, nato a Venezia, il 22 agosto 1961 ed è preposto il Comitato di sorveglianza nominato per la procedura madre della Isotta Fraschini S.r.l.

Il presente decreto è comunicato:

al Tribunale di Varese;

alla Camera di Commercio di Padova ai fini dell'iscrizione nel Registro delle imprese;

alla Regione Veneto;

al Comune di Albignasego (PD).

Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 4 giugno 2015

Il Ministro: GUIDI

15A04608

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 20 febbraio 2015.

Regione Sardegna - Piano per il Sulcis di cui alla delibera Cipe n. 93/2012. Assegnazione definitiva di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013. (Delibera n. 31/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208 e al Fondo istituito dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto l'articolo 11 della legge 1° gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto d'investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato articolo 61;

Visto l'articolo 7, commi 26 e 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che, tra l'altro, attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la gestione del FAS, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari a fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP ove obbligatorio ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, in attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e in particolare l'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, il quale dispone che il FAS di cui all'articolo 61 della legge n. 289/2002 assuma la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto l'articolo 10 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n.125, che, al fine rafforzare l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, prevede tra l'altro l'istituzione dell'Agenzia per la coesione territoriale e la ripartizione delle funzioni del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS) del Ministero dello sviluppo economico tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la citata Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 (*G.U.* n.122/2014), con il quale è conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri, la delega ad esercitare le funzioni di cui al richiamato articolo 7 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, relative, tra l'altro, alle politiche per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2014 (*G.U.* n. 191/2014), recante l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia per la coesione territoriale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 dicembre 2014 (*G.U.* n.15/2015) che, in attuazione dell'articolo 10 del citato decreto legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;

Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato definisce il sistema per l'attribuzione del Codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato stabilisce che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera di questo Comitato 22 dicembre 2006, n. 174 (*G.U.* n. 95/2007), di approvazione del Quadro strategico nazionale (QSN) 2007-2013 e la successiva delibera 21 dicembre 2007, n. 166 (G. U. n. 123/2008) relativa all'attuazione del QSN e alla programmazione del FAS, ora denominato FSC, per il periodo 2007-2013;

Vista la delibera 11 gennaio 2011, n. 1 (*G.U.* n. 80/2011) concernente “Obiettivi, criteri e modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013” con la quale vengono ridefiniti gli importi delle risorse FSC destinate alle regioni e alle province autonome, di cui alla citata delibera n. 1/2009;

Vista la delibera 23 marzo 2012, n. 41 (*G.U.* n. 138/2012) recante, tra l’altro, la definizione delle modalità di programmazione delle risorse regionali FSC relative ai periodi 2000-2006 e 2007-2013;

Vista la delibera 11 luglio 2012, n. 78 (*G.U.* n. 247/2012) che definisce le disponibilità complessive residue del FSC 2007-2013 programmabili da parte delle Regioni del Mezzogiorno e le relative modalità di riprogrammazione;

Viste le delibere 3 agosto 2011, n. 62 (*G.U.* n. 304/2011), 30 settembre 2011, n. 78 (*G.U.* n.17/2012), 20 gennaio 2012, n. 8 (*G.U.* n. 121/2012), 30 aprile 2012, n. 60 (*G.U.* n. 160/2012) e 3 agosto 2012, n. 87 (*G.U.* n. 256/2012), con le quali sono disposte assegnazioni a valere sulla quota regionale del FSC 2007-2013;

Vista la delibera 3 agosto 2012, n. 93 (*G.U.* n. 272/2012 e *G.U.* n. 291/2012), con la quale, nell’ambito della programmazione delle residue risorse FSC 2007-2013 relative alla regione Sardegna, è stata disposta l’assegnazione programmatica di un importo complessivo di 127,7 milioni di euro per la realizzazione del “Piano per il Sulcis”;

Considerato che il punto 1.2 della citata delibera n. 93/2012, in considerazione della complessità e della trasversalità del Piano, prevede, ai fini della definitiva assegnazione delle dette risorse relative al Piano per il Sulcis, una valutazione condivisa da parte del Ministero dello sviluppo economico e dell’Autorità politica per la coesione degli interventi individuati dalla regione Sardegna e prevede altresì che sia resa informativa a questo Comitato da parte dell’Autorità politica per la coesione in ordine agli interventi definitivamente individuati per il relativo finanziamento;

Vista la nota n. 5825 del 15 dicembre 2014 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alla coesione territoriale, e la nota informativa a questa allegata predisposta dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, contenente la proposta di assegnazione definitiva del citato importo complessivo di 127,7 milioni di euro al Piano per il Sulcis, definita dalla Regione Sardegna con proprie delibere di Giunta (DGR), e comunicata al DPS con le lettere riportate nella nota informativa citata;

Considerato che il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alla coesione territoriale, e il Vice Ministro dello sviluppo economico con rispettive note n. 5625 del 5 dicembre 2014 e n. 28768 del l’11 dicembre 2014 hanno espresso la loro condivisione sulla proposta di assegnazione definitiva del predetto importo di 127,7 milioni di euro;

Considerato che dalla proposta risulta che il Piano si articola in due tipologie di destinazioni, di cui la prima - per un importo complessivo di 72 milioni di euro - relativa ad interventi specificamente individuati, concernenti in massima parte infrastrutture portuali, stradali e di collegamento, e la seconda - per un importo complessivo di 55,7 milioni di euro - relativa a settori di intervento (incentivi, ricerca, valorizzazione dei luoghi e dotazioni per lo sviluppo delle competenze, assistenza tecnica) individuati in esito alla conclusione della procedura di concorso di idee (call for proposal) prevista dal “Protocollo di Intesa per la definizione di obiettivi e condizioni generali di sviluppo e la attuazione dei relativi programmi nel Sulcis-Iglesiente” stipulato il 13 novembre 2012, procedura affidata all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia);

Considerato che, a seguito di richiesta di precisazioni da parte del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) avvenuta con nota n. 739 del 16 febbraio 2015, in ordine all’incidenza della quota di risorse destinate all’assistenza tecnica rispetto al valore complessivo della procedura “Call for proposal” è stato precisato da parte del DPS, con nota n. 758-A del 17 febbraio 2015 che tali risorse sono riferite ad azioni di accompagnamento affidate a Invitalia, in relazione al “Piano” complessivo, il cui valore, come individuato dal citato “Protocollo d’intesa”, ammonta a circa 451 milioni di euro del quale esse rappresentano lo 0,66%;

Tenuto conto dell’esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista l’odierna nota n. 839-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze, recante le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alle politiche di coesione territoriale;

Delibera:

1. Assegnazione definitiva di risorse FSC 2007-2013 della regione Sardegna al Piano per il Sulcis

Per le finalità di realizzazione ed attuazione del Piano per il Sulcis, definito dalla regione Sardegna e condiviso dal Vice Ministro dello sviluppo economico e dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega alle politiche di co-

esione territoriale con le note citate in premessa, viene disposta l'assegnazione definitiva, a valere sul FSC 2007-2013 relativo alla regione Sardegna, dell'importo complessivo di 127,7 milioni di euro, già programmaticamente assegnato con precedente delibera di questo Comitato n. 93/2012.

L'articolazione del Piano in interventi o settori di intervento e la ripartizione delle relative risorse sono indicati nelle tabelle seguenti, che si riferiscono, rispettivamente, a interventi specificamente individuati (tabella 1), cui viene destinato un importo complessivo di 72 milioni di euro e ad aree/settori di intervento (incentivi, ricerca, valorizzazione dei luoghi e dotazioni per lo sviluppo delle competenze), individuati in esito alla conclusione della procedura di concorso di idee ("call for proposal") citata nelle premesse, per un importo complessivo di 55,7 milioni di euro, nel cui ambito sono altresì previste azioni di assistenza tecnica e accompagnamento affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia) che assicura il suo supporto nell'ambito dell'intero progetto strategico (tabella 2):

Tabella 1 - Piano per il Sulcis - Interventi specificamente individuati

Interventi	Importi in milioni di euro
Portualità industriale Portovesme	7,000
Area franca portuale/industriale Portovesme	1,000
Piano economico e finanziario volto ad approfondire le potenzialità di sviluppo del sistema della portualità del Sulcis ed il coinvolgimento di partners privati	0,050
Portualità Sant'Antioco	8,950
Portualità di Carloforte	4,000
Portualità di Calasetta	6,000
Adeguamento della S.P. 77 alla categoria C1	3,000
Adeguamento della strada di collegamento S.Giovanni Suergiu-Giba (S.S. 195) e messa in sicurezza Strada Giba-Nuxis (S.S.293)	27,000
Studio di prefattibilità ambientale, indagini preliminari e progettazione per appalto del nuovo collegamento terrestre dell'istmo con l'isola di Sant'Antioco e sulla viabilità	2,000
Realizzazione nuovo collegamento terrestre dell'istmo con l'isola di Sant'Antioco e sulla viabilità	13,000
Totale	72,000

Tabella 2 - Ripartizione operata dopo la conclusione della "call for proposal"

Area di intervento	Settori	Importi in milioni di euro
Incentivi	PMI: industria sostenibile (edilizia, energie, biotecnologie)	18,0
	Turismo	9,7
	Agroindustria (vitivinicolo, ittico, erbe officinali)	5,0
Ricerca	Bonifiche e risanamento ambientale	5,0
	Energia	
	Agroalimentare	
Opere per la valorizzazione dei luoghi e dotazioni per le competenze	Valorizzazione dei luoghi	5,0
	Supporto degli insediamenti produttivi	5,0
	Potenziamento delle dotazioni per lo sviluppo delle competenze (scuole di eccellenza e formazione)	5,0
Assistenza tecnica	Supporto e accompagnamento alle imprese del territorio, scouting, e promozione del territorio	3,0
	Studi di fattibilità economico finanziaria e approfondimento delle idee progettuali	
Totale		55,7

2. Disposizioni varie

Per quanto non diversamente disposto dalla presente delibera, resta valido quanto già previsto dalla citata delibera di questo Comitato n. 93/2012, anche in ordine al monitoraggio e pubblicità degli interventi, nonché all'assegnazione del codice unico di progetto (CUP). Per quanto non specificamente previsto dalla citata delibera n. 93/2012 restano ferme le disposizioni normative e le procedure vigenti nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione in quanto compatibili con la tipologia degli interventi oggetto della assegnazione delle predette risorse.

Roma, 20 febbraio 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1515

15A04469

DELIBERA 20 febbraio 2015.

Assegnazione di risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca per il finanziamento del progetto di competenza del MIUR: "Cluster Tecnologici Nazionali: completamento della copertura delle aree di interesse strategico" - ai sensi del decreto legislativo n. 204/1998, articolo 2. (Delibera n. 36/2015).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica che, all'articolo 1, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica di un Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) per il finanziamento di specifici interventi di particolare rilevanza strategica indicati nel Programma nazionale della ricerca (PNR) e, all'articolo 2, stabilisce che questo Comitato deliberi in ordine all'utilizzo del FISR;

Vista la propria delibera 23 marzo 2011, n. 2 (*G.U.* n. 195/2011), con la quale questo Comitato ha approvato il Piano nazionale di ricerca (PNR) 2011-2013 nel quale si evidenzia tra l'altro la rilevanza dei Cluster di ricerca e dei poli di eccellenza per il rilancio dell'economia basata sul sapere, nonché la necessità di accrescere la partecipazione del capitale privato a sostegno della ricerca;

Vista la nota del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 36022 del 18 dicembre 2014, con la quale - ai sensi del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 204/1998 - viene proposto il finanziamento a valere sul FISR di un importo di 3 milioni di euro a favore del progetto "Cluster tecnologici nazionali: completamento della copertura delle aree di interesse strategico";

Considerato che, come evidenziato nella detta proposta n. 36022/2014, si tratta di un progetto di durata triennale, per il finanziamento di agevolazioni a parziale copertura dei costi di ricerca industriale a favore di attori, pubblici e privati, impegnati in attività di ricerca e innovazione nei settori dell'energia, dell'economia del mare, del patrimonio culturale e del Made in Italy, selezionati mediante avviso pubblico;

Ritenuto necessario che il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, in attuazione di quanto previsto al punto 3 della propria delibera n. 2/2011, riferisca a questo Comitato sullo stato di attuazione del PNR 2011-2013;

Ritenuto altresì necessario che il detto Ministero sottoponga all'esame di questo Comitato il nuovo PNR ai sensi del citato articolo 1 del decreto legislativo n. 204/1998, anche al fine di poter definire le linee strategiche di settore nel cui ambito ricomprendere il finanziamento di specifici interventi;

Ritenuto in particolare che il progetto "Cluster tecnologici nazionali: completamento della copertura delle aree di interesse strategico", oggetto della presente deliberazione di questo Comitato, debba essere contemplato tra i progetti strategici del nuovo PNR, anche al fine di dare continuità all'esigenza di accrescere la partecipazione del capitale privato a sostegno della ricerca;

Tenuto conto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota n. 1897 del 19 dicembre 2014 ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze l'impegno della somma di 24.116.000 euro, conservata per l'anno 2014 a valere sulla disponibilità di risorse del FISR (capitolo 7310/MEF), utilizzabili tra l'altro per il finanziamento del citato progetto "Cluster tecnologici nazionali: completamento della copertura delle aree di interesse strategico";

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la odierna nota n. 839-P, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze contenente le osservazioni e le prescrizioni da recepire nella presente delibera;

Su proposta del Ministro dell'istruzione, l'università e la ricerca;

Delibera:

1. A valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR) è disposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 204/1998, l'assegnazione della somma di 3 milioni di euro a favore del Ministero dell'istruzione, università e ricerca per la realizzazione del progetto "Cluster tecnologici nazionali: completamento della copertura delle aree di interesse strategico", di durata triennale, concernente la concessione di agevolazione a parziale copertura dei costi di ricerca industriale su progetti di ricerca e innovazione nei settori dell'energia, dell'economia del mare, del patrimonio culturale e del Made in Italy, selezionati con avviso pubblico.

2. Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca presenterà a questo Comitato una relazione sullo stato di realizzazione - al 31 dicembre di ciascun anno del periodo di riferimento - dell'intervento finanziato con la presente delibera e sull'utilizzazione delle relative risorse.

3. Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, in attuazione di quanto previsto al punto 3 della propria delibera n. 2/2011, inoltre, riferirà a questo Comitato sullo stato di attuazione del PNR 2011-2013.

4. Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, infine, sottoporrà all'esame di questo Comitato, ai sensi del citato articolo 1 del decreto legislativo n. 204/1998, il nuovo PNR che conseguentemente avrà, tra i progetti strategici contemplati, il progetto "Cluster tecnologici nazionali: completamento della copertura delle aree di interesse strategico", oggetto della presente delibera.

Roma, 20 febbraio 2015

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2015
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 1513

15A04470

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 maggio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0978
Yen	133,39
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,372
Corona danese	7,4552
Lira Sterlina	0,71380
Fiorino ungherese	307,71
Zloty polacco	4,1075
Nuovo leu romeno	4,4539
Corona svedese	9,2425
Franco svizzero	1,0349
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,3900
Kuna croata	7,5383
Rublo russo	55,8810
Lira turca	2,8665
Dollaro australiano	1,4023
Real brasiliano	3,4250
Dollaro canadese	1,3496
Yuan cinese	6,8098
Dollaro di Hong Kong	8,5100
Rupia indonesiana	14471,40
Shekel israeliano	4,2690
Rupia indiana	69,7761
Won sudcoreano	1204,41
Peso messicano	16,7662
Ringgit malese	3,9668
Dollaro neozelandese	1,5025
Peso filippino	48,958
Dollaro di Singapore	1,4728
Baht tailandese	36,882
Rand sudafricano	13,1034

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A04640

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 maggio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0926
Yen	134,07
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,407
Corona danese	7,4549
Lira Sterlina	0,7096
Fiorino ungherese	309,17
Zloty polacco	4,1391
Nuovo leu romeno	4,4598
Corona svedese	9,1860
Franco svizzero	1,0351
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,37
Kuna croata	7,5598
Rublo russo	55,0995
Lira turca	2,8751
Dollaro australiano	1,4020
Real brasiliano	3,4121
Dollaro canadese	1,3520
Yuan cinese	6,7785
Dollaro di Hong Kong	8,4706
Rupia indonesiana	14436,20
Shekel israeliano	4,2423
Rupia indiana	69,8445
Won sudcoreano	1207,02
Peso messicano	16,7097
Ringgit malese	3,9642
Dollaro neozelandese	1,4981
Peso filippino	48,790
Dollaro di Singapore	1,4707
Baht tailandese	36,7990
Rand sudafricano	13,1248

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A04641

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 maggio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0863
Yen	134,37
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,404
Corona danese	7,4565
Lira Sterlina	0,70700
Fiorino ungherese	308,80
Zloty polacco	4,1335
Nuovo leu romeno	4,4480
Corona svedese	9,2708
Franco svizzero	1,0331
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4255
Kuna croata	7,5755
Rublo russo	56,4100
Lira turca	2,8848
Dollaro australiano	1,4089
Real brasiliano	3,4335
Dollaro canadese	1,3531
Yuan cinese	6,7338
Dollaro di Hong Kong	8,4222
Rupia indonesiana	14361,48
Shekel israeliano	4,2134
Rupia indiana	69,5788
Won sudcoreano	1205,12
Peso messicano	16,6550
Ringgit malese	3,9615
Dollaro neozelandese	1,5031
Peso filippino	48,586
Dollaro di Singapore	1,4691
Baht tailandese	36,777
Rand sudafricano	13,1620

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A04642

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 maggio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0896
Yen	135,36
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,463
Corona danese	7,4598
Lira Sterlina	0,71240
Fiorino ungherese	308,65
Zloty polacco	4,1289
Nuovo leu romeno	4,4435
Corona svedese	9,2617
Franco svizzero	1,0344
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,4910
Kuna croata	7,5817
Rublo russo	57,1277
Lira turca	2,8970
Dollaro australiano	1,4267
Real brasiliano	3,4373
Dollaro canadese	1,3594
Yuan cinese	6,7568
Dollaro di Hong Kong	8,4484
Rupia indonesiana	14380,97
Shekel israeliano	4,2277
Rupia indiana	69,5410
Won sudcoreano	1208,30
Peso messicano	16,7079
Ringgit malese	3,9797
Dollaro neozelandese	1,5213
Peso filippino	48,560
Dollaro di Singapore	1,4723
Baht tailandese	36,909
Rand sudafricano	13,2001

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A04643

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 29 maggio 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0970
Yen	135,95
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,401
Corona danese	7,4597
Lira Sterlina	0,71900
Fiorino ungherese	308,90
Zloty polacco	4,1298
Nuovo leu romeno	4,4425
Corona svedese	9,3272
Franco svizzero	1,0341
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,5360
Kuna croata	7,5720
Rublo russo	57,4638
Lira turca	2,9188
Dollaro australiano	1,4338
Real brasiliano	3,4522
Dollaro canadese	1,3650
Yuan cinese	6,7994
Dollaro di Hong Kong	8,5052
Rupia indonesiana	14512,24
Shekel israeliano	4,2484
Rupia indiana	69,9893
Won sudcoreano	1220,31
Peso messicano	16,8433
Ringgit malese	4,0195
Dollaro neozelandese	1,5405
Peso filippino	48,949
Dollaro di Singapore	1,4799
Baht tailandese	37,007
Rand sudafricano	13,3409

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A04644

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 1° giugno 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0944
Yen	135,79
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,440
Corona danese	7,4588
Lira Sterlina	0,71925
Fiorino ungherese	309,11
Zloty polacco	4,1335
Nuovo leu romeno	4,4425
Corona svedese	9,3734
Franco svizzero	1,0331
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,7065
Kuna croata	7,5740
Rublo russo	58,2567
Lira turca	2,9297
Dollaro australiano	1,4341
Real brasiliano	3,5066
Dollaro canadese	1,3673
Yuan cinese	6,7807
Dollaro di Hong Kong	8,4871
Rupia indonesiana	14444,10
Shekel israeliano	4,2342
Rupia indiana	69,7123
Won sudcoreano	1217,13
Peso messicano	16,8773
Ringgit malese	4,0368
Dollaro neozelandese	1,5372
Peso filippino	48,697
Dollaro di Singapore	1,4795
Baht tailandese	36,881
Rand sudafricano	13,4116

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A04645

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 2 giugno 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1029
Yen	137,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,439
Corona danese	7,4590
Lira Sterlina	0,72430
Fiorino ungherese	309,29
Zloty polacco	4,1288
Nuovo leu romeno	4,4408
Corona svedese	9,3810
Franco svizzero	1,0391
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,6755
Kuna croata	7,5725
Rublo russo	58,5640
Lira turca	2,9556
Dollaro australiano	1,4342
Real brasiliano	3,4735
Dollaro canadese	1,3784
Yuan cinese	6,8358
Dollaro di Hong Kong	8,5539
Rupia indonesiana	14570,85
Shekel israeliano	4,2564
Rupia indiana	70,4047
Won sudcoreano	1228,83
Peso messicano	17,0376
Ringgit malese	4,0769
Dollaro neozelandese	1,5487
Peso filippino	49,290
Dollaro di Singapore	1,4945
Baht tailandese	37,255
Rand sudafricano	13,5207

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A04646

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 giugno 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1134
Yen	138,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,460
Corona danese	7,4597
Lira Sterlina	0,72750
Fiorino ungherese	311,35
Zloty polacco	4,1261
Nuovo leu romeno	4,4288
Corona svedese	9,3890
Franco svizzero	1,0427
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,7145
Kuna croata	7,5555
Rublo russo	59,7700
Lira turca	2,9824
Dollaro australiano	1,4321
Real brasiliano	3,4937
Dollaro canadese	1,3856
Yuan cinese	6,9026
Dollaro di Hong Kong	8,6330
Rupia indonesiana	14746,95
Shekel israeliano	4,2932
Rupia indiana	71,1522
Won sudcoreano	1233,44
Peso messicano	17,2326
Ringgit malese	4,1079
Dollaro neozelandese	1,5586
Peso filippino	49,872
Dollaro di Singapore	1,5018
Baht tailandese	37,506
Rand sudafricano	13,6489

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A04647

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 giugno 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1317
Yen	140,47
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,467
Corona danese	7,4599
Lira Sterlina	0,73540
Fiorino ungherese	312,30
Zloty polacco	4,1692
Nuovo leu romeno	4,4285
Corona svedese	9,3396
Franco svizzero	1,0551
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,7370
Kuna croata	7,5605
Rublo russo	62,1695
Lira turca	3,0377
Dollaro australiano	1,4618
Real brasiliano	3,5498
Dollaro canadese	1,4089
Yuan cinese	7,0177
Dollaro di Hong Kong	8,7733
Rupia indonesiana	15047,75
Shekel israeliano	4,3416
Rupia indiana	72,4362
Won sudcoreano	1256,92
Peso messicano	17,5812
Ringgit malese	4,1867
Dollaro neozelandese	1,5834
Peso filippino	50,790
Dollaro di Singapore	1,5221
Baht tailandese	38,171
Rand sudafricano	13,9625

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A04648

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 giugno 2015

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1218
Yen	139,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	27,396
Corona danese	7,4603
Lira Sterlina	0,7317
Fiorino ungherese	311,28
Zloty polacco	4,1441
Nuovo leu romeno	4,4545
Corona svedese	9,3417
Franco svizzero	1,0478
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,71
Kuna croata	7,5589
Rublo russo	62,8100
Lira turca	2,9899
Dollaro australiano	1,4534
Real brasiliano	3,5189
Dollaro canadese	1,4023
Yuan cinese	6,9596
Dollaro di Hong Kong	8,6979
Rupia indonesiana	14912,50
Shekel israeliano	4,3118
Rupia indiana	71,5602
Won sudcoreano	1249,74
Peso messicano	17,4451
Ringgit malese	4,1766
Dollaro neozelandese	1,5713
Peso filippino	50,501
Dollaro di Singapore	1,5122
Baht tailandese	37,8290
Rand sudafricano	13,9126

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

15A04649

MINISTERO DELLA SALUTE

Dati statistici relativi all'utilizzo di animali ai fini scientifici per il triennio 2010-2012

Secondo quanto sancito all'art. 15, comma 1 del decreto legislativo n. 116/92 il Ministero della salute raccoglie i dati statistici sull'utilizzazione di animali a fini sperimentali in base agli elementi contenuti nelle richieste di autorizzazione, nelle comunicazioni ricevute nonché nelle relazioni presentate ogni anno dai responsabili degli «stabilimenti utilizzatori» autorizzati.

I dati statistici sono raccolti utilizzando tabelle specifiche elaborate in conformità a modelli concordati nell'ambito dell'Unione europea al fine di uniformare le informazioni disponibili in tutti i Paesi membri e diffuse in Italia con la circolare n. 8 del 22 aprile 1994 e con la circolare ministeriale Prot. DGVA/10/n. 3097 - P I.5.h/10 del 28 gennaio 2005.

Al fine di meglio comprendere i dati presentati nelle singole tabelle si precisa quanto segue:

Tabella «Confronto anni 2010-2011-2012»: riguarda il numero e le specie di animali utilizzati negli esperimenti in Italia negli anni 2010-2011-2012 con riportato il totale complessivo per anno.

I dati statistici sono presentati nelle tabelle secondo le categorie previste dal decreto legislativo n. 116/92;

Tabella n. 1: Animali utilizzati in relazione alla provenienza (origine rispetto alla specie): Questa tabella fornisce una panoramica del numero totale di animali utilizzati a fini sperimentali e del numero di animali riutilizzati, indicandone l'origine;

Tabella n. 2: Animali utilizzati in esperimenti per fini selezionati (fini rispetto alla specie): Questa tabella evidenzia i campi di attività per i quali sono utilizzati gli animali. Indica inoltre come l'uso delle diverse specie ed il numero di animali varino a seconda del fine;

Tabella n. 3: Animali utilizzati per studi tossicologici e prove di innocuità (prodotti per specie): Questa tabella permette di valutare il grado di sperimentazione sugli animali per i diversi gruppi di prodotto;

Tabella n. 4: Animali utilizzati in esperimenti per lo studio di malattie umane e animali (principali categorie rispetto alla specie): Questa tabella indica l'utilizzo degli animali per alcune aree di ricerca fondamentali. Alcune prove sono svolte al solo fine di una migliore conoscenza delle malattie animali;

Tabella n. 5: Animali utilizzati per la produzione ed il controllo di qualità di prodotti ed apparecchi usati in medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria (disposizioni legislative rispetto alla specie): Questa tabella permette di individuare l'origine delle disposizioni legislative applicate e di valutare l'andamento del processo di armonizzazione internazionale;

Tabella n. 6: Animali utilizzati per studi tossicologici e prove di innocuità (disposizioni legislative rispetto alla specie): Questa tabella valuta l'origine delle disposizioni legislative applicate a studi tossicologici e prove di innocuità;

Tabella n. 7: Animali utilizzati per studi tossicologici e prove di innocuità (tipi di test rispetto alla specie): Questa tabella riguarda i tipi di test richiesti ed effettuati sugli animali rispetto alla specie animale;

Tabella n. 8: Animali utilizzati per studi tossicologici e prove di innocuità (tipi di test rispetto al prodotto): Questa tabella concerne i tipi di test richiesti e effettuati sugli animali rispetto ai prodotti.

Tabella confronto anni 2010-2011-2012

Specie	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012
1.a.Topi (Mus musculus)	**524.096**	**515.946**	**507.204**
1.b. Ratti (Rattus norvegicus)	**174.755**	**155.136**	**160.246**
1.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	**14.113**	**13.784**	**16.887**
1.d. Criceti (Mesocricetus)	**742**	**517**	**641**
1.e. Altri roditori (altri Rodentia)	**477**	**1.946**	**1.397**
1.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	**8.237**	**8.392**	**7.902**
1.g. Gatti (Felis catus)	**0**	**0**	**0**
1.h. Cani (Canis familiaris)	**558**	**408**	**550**
1.i. Furetti (Mustela putorius furo)	**0**	**0**	**12**
1.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	**0**	**0**	**0**
1.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	**32**	**34**	**12**
1.l. Suini (Sus)	**2.360**	**2.486**	**2.560**
1.m.Caprini (Capra)	**39**	**34**	**60**
1.n. Ovini (Ovis)	**311**	**243**	**467**
1o. Bovini (Bos)	**492**	**27**	**443**
1.p. Proscimmie (Prosimia)	**0**	**0**	**0**
1.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	**29**	**79**	**35**
1.r. Scimmie del Vecchio Mondo (Cercopithecoidea)	**248**	**371**	**302**
1.s. Altre scimmie (Hominoidea)	**0**	**0**	**0**
1.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	**312**	**184**	**429**
1.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	**3**	**4**	**8**
1.v. Altri uccelli (altri Aves)	**29.278**	**29.305**	**24.828**
1.w.Rettili (Reptilia)	**269**	**239**	**142**
1.x. Anfibi (Amphibia)	**2.100**	**894**	**1.106**
1.y. Pesci (Pisces)	**19.280**	**51.786**	**43.565**
1.z. TOTALE	**777.731**	**781.815**	**768.796**

ANNO 2010 TAB. N° 1

TABELLA 1: ANIMALI UTILIZZATI IN RELAZIONE ALLA PROVENIENZA Anno 2010

1.1 Specie	Origine rispetto alla specie					
	1.3 Animali provenienti da stabilimenti di allevamento o da stabilimenti fornitori registrati nel paese che compila la statistica	1.4 Animali provenienti da altre fonti nella CE	1.5 Animali provenienti da paesi membri del Consiglio d'Europa aderenti alla Convenzione ETS 123, (Stati membri dell'UE esclusi)	1.6 Animali provenienti da altre fonti	1.7 Animali riutilizzati	1.2 Totale
1.a.Topi (Mus musculus)	463.413	40.094	222	20.367	50	**524.096**
1.b. Ratti (Rattus norvegicus)	171.933	1.464	0	1.358	0	**174.755**
1.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	11.209	2.864	0	40	43	**14.113**
1.d. Criceti (Mesocricetus)	657	0	0	85	0	**742**
1.e. Altri roditori (altri Rodentia)	417	60	0	0	0	**477**
1.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	7.900	337	0	0	647	**8.237**
1.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	**0**
1.h. Cani (Canis familiaris)	558	0	0	0	37	**558**
1.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	**0**
1.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	**0**
1.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	32	0	0	0	16	**32**
1.l. Suini (Sus)	2.152	208	0	0	58	**2.360**
1.m.Caprini (Capra)	37	0	0	2	0	**39**
1.n. Ovini (Ovis)	265	7	0	39	79	**311**
1.o. Bovini (Bos)	492	0	0	0	40	**492**
1.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	**0**
1.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	21	8	0	0	69	**29**
1.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	34	150	0	64	66	**248**
1.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	**0**
1.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	312	0	**312**
1.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	3	0	**3**
1.v. Altri uccelli (altri Aves)	28.995	223	0	60	0	**29.278**
1.w.Rettili (Reptilia)	48	39	0	182	0	**269**
1.x. Anfibi (Amphibia)	1.251	43	0	806	337	**2.100**
1.y. Pesci (Pisces)	17.970	197	0	1.113	57	**19.280**
1.z. TOTALE	**707.384**	**45.694**	**222**	**24.431**	**1.499**	**777.731**

Nota: Non deve essere conteggiato nel totale il numero degli animali riutilizzati riportato nella colonna 1.7

Anno 2010 TAB. N. 2

2.1 Specie	2.2 Studi biologici e di base	2.3 Ricerca e sviluppo di prodotti ed apparecchi per medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria (escluse le prove tossicologiche e di innocuità di cui alla colonna 2.6)	2.4 Produzione e controllo di qualità di prodotti ed apparecchi per medicina umana ed odontoiatria	2.5 Produzione e controllo di qualità di prodotti ed apparecchi per medicina veterinaria	2.6 Studi tossicologici e prove di innocuità [anche di prodotti ed apparecchi per medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria]	2.7 Diagnosi delle malattie	2.8 Istruzione e formazione	2.9 Altri fini	2.10 Totale
2.a.Topi (Mus musculus)	317.700	101.924	39.910	2.142	23.058	27.721	10	11.631	**524.096**
2.b. Ratti (Rattus norvegicus)	65.718	31.858	61.757	216	13.127	869	479	731	**174.755**
2.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	1.498	2.066	5.161	560	4.731	85	0	12	**14.113**
2.d. Criceti (Mesocricetus)	589	0	0	0	153	0	0	0	**742**
2.e. Altri roditori (altri Rodentia)	63	98	0	0	0	316	0	0	**477**
2.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	717	786	4.408	413	1.852	29	0	32	**8.237**
2.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.h. Cani (Canis familiaris)	0	67	0	0	491	0	0	0	**558**
2.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	18	0	1	0	0	9	0	4	**32**
2.l. Suini (Sus)	463	245	14	800	316	0	434	88	**2.360**
2.m.Caprini (Capra)	18	21	0	0	0	0	0	0	**39**
2.n. Ovini (Ovis)	158	104	0	0	24	0	0	25	**311**
2.o. Bovini (Bos)	192	125	0	64	0	0	0	111	**492**
2.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	29	0	0	0	0	0	0	**29**
2.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea	19	45	49	0	135	0	0	0	**248**
2.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	312	0	0	0	0	0	0	0	**312**
2.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	3	0	0	0	0	0	0	0	**3**
2.v. Altri uccelli (altri Aves)	3.984	1.316	13	19.601	3.950	410	0	4	**29.278**
2.w.Rettili (Reptilia)	269	0	0	0	0	0	0	0	**269**
2.x. Anfibi (Amphibia)	1.883	0	0	0	0	67	0	150	**2.100**
2.y. Pesci (Pisces)	15.402	0	0	2.750	370	0	0	758	**19.280**
2.z. TOTALE	**409.006**	**138.684**	**111.313**	**26.546**	**48.207**	**29.506**	**923**	**13.546**	**777.731**

Anno 2010 TAB. N.3

3.1 Specie	3.2 Prodotti/sostanze od apparecchi per medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria	3.3 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente in agricoltura	3.4 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente nell'industria	3.5 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati principalmente all'uso domestico	3.6 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente nei cosmetici o nei prodotti per l'igiene personale	3.7 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente come additivi alimentari per uso umano	3.8 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente come additivi alimentari per consumo animale	3.9 Contaminanti potenziali o reali dell'ambiente in generale (non contemplati nelle altre colonne)	3.10 Altri studi tossicologici e prove di innocuità	3.11 Totale
3.a.Topi (Mus musculus)	7.128	0	190	0	0	300	56	1.672	13.712	**23.058**
3.b. Ratti (Rattus norvegicus)	9.567	211	2.856	5	0	93	0	171	224	**13.127**
3.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	4.567	15	75	0	0	0	0	0	74	**4.731**
3.d. Criceti (Mesocricetus)	145	0	0	8	0	0	0	0	0	**153**
3.e. Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	1.783	33	27	0	0	0	0	0	9	**1.852**
3.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.h. Cani (Canis familiaris)	491	0	0	0	0	0	0	0	0	**491**
3.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.l. Suini (Sus)	220	0	0	0	0	0	96	0	0	**316**
3.m.Caprini (Capra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.n. Ovini (Ovis)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	**24**
3.o. Bovini (Bos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	135	0	0	0	0	0	0	0	0	**135**
3.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.v. Altri uccelli (altri Aves)	3.470	0	0	0	0	0	480	0	0	**3.950**
3.w.Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.x. Anfibi (Amphibia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.y. Pesci (Pisces)	125	0	245	0	0	0	0	0	0	**370**
3.z. TOTALE	**27.655**	**259**	**3.393**	**13**	**0**	**393**	**632**	**1.843**	**14.019**	**48.207**

Anno 2010 TAB.N.4

4.1 Specie	4.2 Malattie cardiovascolari umane	4.3 Disturbi nervosi e mentali umani	4.4 Cancro nell'uomo (escluso lo studio dei rischi di carcinogenesi)	4.5 Altre malattie umane	4.6 Studi relativi alle malattie animali	4.7 Totale
4.a.Topi (Mus musculus)	12.988	58.439	94.376	129.705	12.705	**308.213**
4.b. Ratti (Rattus norvegicus)	5.253	26.980	3.950	27.409	903	**64.495**
4.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	194	306	0	2.442	26	**2.968**
4.d. Criceti (Mesocricetus)	0	316	0	188	0	**504**
4.e. Altri roditori (altri Rodentia)	0	98	0	60	316	**474**
4.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	73	53	28	1.191	19	**1.364**
4.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	**0**
4.h. Cani (Canis familiaris)	16	16	154	78	0	**264**
4.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	**0**
4.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	**0**
4.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	0	0	0	0	4	**4**
4.l. Suini (Sus)	117	0	14	220	10	**361**
4.m.Caprini (Capra)	0	0	0	0	10	**10**
4.n. Ovini (Ovis)	8	0	2	36	54	**100**
4.o. Bovini (Bos)	0	0	0	0	88	**88**
4.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	**0**
4.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	29	0	0	0	**29**
4.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	0	14	0	35	0	**49**
4.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	**0**
4.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	0	**0**
4.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	0	**0**
4.v. Altri uccelli (altri Aves)	0	0	0	0	681	**681**
4.w.Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	**0**
4.x. Anfibi (Amphibia)	67	30	0	204	150	**451**
4.y. Pesci (Pisces)	3.354	0	216	93	908	**4.571**
4.z. TOTALE	**22.070**	**86.281**	**98.740**	**161.661**	**15.874**	**384.626**

Anno 2010 TAB. N. 5

5.1 Specie	5.2 Normative nazionali vigenti in un determinato Stato membro	5.3 Normative UE e della Farmacopea europea	5.4 Normative di Paesi membri del Consiglio d'Europa (ma non della UE)	5.5 Altre Normative	5.6 Qualsiasi combinazione 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5	5.7 Nessuna normativa applicabile	**5.8 Totale**
5.a.Topi (Mus musculus)	5.605	14.041	0	115	20.741	1.550	**42.052**
5.b. Ratti (Rattus norvegicus)	20	5.238	0	0	56.715	0	**61.973**
5.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	2.157	522	0	0	3.042	0	**5.721**
5.d. Criceti (Mesocricetus)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.e. Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	1.268	3.021	0	0	526	6	**4.821**
5.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.h. Cani (Canis familiaris)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	1	0	0	0	0	0	**1**
5.l. Suini (Sus)	14	784	0	0	16	0	**814**
5.m.Caprini (Capra)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.n. Ovini (Ovis)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.o. Bovini (Bos)	0	64	0	0	0	0	**64**
5.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	0	0	0	0	49	0	**49**
5.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.v. Altri uccelli (altri Aves)	897	18.717	0	0	0	0	**19.614**
5.w.Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.x. Anfibi (Amphibia)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.y. Pesci (Pisces)	1.350	1.400	0	0	0	0	**2.750**
5.z. TOTALE	**11.312**	**43.787**	**0**	**115**	**81.089**	**1.556**	**137.859**

Anno 2010 TAB. N.6

6.1 Specie	6.2 Normative nazionali vigenti in un determinato Stato membro	6.3 Normative UE e della Farmacopea europea	6.4 Normative di Paesi membri del Consiglio d'Europa (ma non della UE)	6.5 Altre Normative	6.6 Qualsiasi combinazione 6.2 / 6.3 / 6.4 / 6.5	6.7 Nessuna normativa applicabile	**6.8 Totale**
6.a.Topi (Mus musculus)	14.187	3.781	0	35	4.950	105	**23.058**
6.b. Ratti (Rattus norvegicus)	481	7.676	0	0	4.785	185	**13.127**
6.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	25	3.365	0	0	1.341	0	**4.731**
6.d. Criceti (Mesocricetus)	0	153	0	0	0	0	**153**
6.e. Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	3	1.359	0	0	452	38	**1.852**
6.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.h. Cani (Canis familiaris)	23	141	0	0	327	0	**491**
6.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.l. Suini (Sus)	0	316	0	0	0	0	**316**
6.m.Caprini (Capra)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.n. Ovini (Ovis)	0	24	0	0	0	0	**24**
6.o. Bovini (Bos)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	0	0	0	0	135	0	**135**
6.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.v. Altri uccelli (altri Aves)	0	3.950	0	0	0	0	**3.950**
6.w.Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.x. Anfibi (Amphibia)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.y. Pesci (Pisces)	0	245	0	0	0	125	**370**
6.z. TOTALE	**14.719**	**21.010**	**0**	**35**	**11.990**	**453**	**48.207**

ANNO 2010 TAB.N°7

7.1 Specie	7.2 Metodi			7.3 Irritazione cutanea	7.4 Sensibilizzazione cutanea	7.5 Irritazione oculare	7.6 Tossicità cronica e subcronica	7.7 Cancerogenicità	7.8 Tossicità per lo sviluppo	7.9 Mutagenicità	7.10 Tossicità sulla riproduzione	7.11 Tossicità su vertebrati acquatici non contemplati in altre colonne	7.12 Altri test	7.13 Totale
	7.2.1 LD50, LC50	7.2.2 Altri metodi letali	7.2.3 Metodi non letali basati su segni clinici											
7.a.Topi (Mus musculus)	157	4.518	6.194	31	411	0	1.207	35	0	387	83	0	10.035	23.058
7.b. Ratti (Rattus norvegicus)	0	284	4.974	0	0	0	3.763	0	636	441	2.708	0	321	13.127
7.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	0	0	84	40	4.535	0	0	0	0	0	0	0	72	4.731
7.d. Criceti (Mesocricetus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	153
7.e. Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	0	0	203	436	0	86	0	0	338	0	205	0	584	1.852
7.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.h. Cani (Canis familiaris)	0	0	134	0	0	0	356	0	0	0	0	0	1	491
7.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.l. Suini (Sus)	0	0	99	0	0	0	82	0	0	0	0	0	135	316
7.m.Caprini (Capra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.n. Ovini (Ovis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
7.o. Bovini (Bos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	0	0	86	0	0	0	8	0	0	0	0	0	41	135
7.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.v. Altri uccelli (altri Aves)	0	0	3.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	3.950
7.w.Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.x. Anfibi (Amphibia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.y. Pesci (Pisces)	0	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370
7.z. TOTALE	**157**	**4.802**	**15.394**	**507**	**4.946**	**86**	**5.416**	**35**	**974**	**828**	**2.996**	**0**	**12.066**	**48.207**

Anno 2010 TAB. 8

	8.1 Prodotti	8.2 Metodi			8.3 Irritazione cutanea	8.4 Sensibilizzazione cutanea	8.5 Irritazione oculare	8.6 Tossicità cronica e subcronica	8.7 Cancerogenicità	8.8 Tossicità per lo sviluppo	8.9 Mutagenicità	8.10 Tossicità sulla riproduzione	8.11 Tossicità su vertebrati acquatici non contemplati in altre colonne	8.12 Altri test	8.13 Totale
		8.2.1 LD50, LC50	8.2.2 Altri metodi letali	8.2.3 Metodi non letali basati su segni clinici											
8.a	Prodotti / sostanze o apparecchi per medicina umana, odontoiatria e Medicina veterinaria	30	429	13.039	468	4.409	65	5.213	0	749	407	633	0	2.213	27.655
8.b	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente in agricoltura	0	0	15	18	15	15	0	0	0	0	185	0	11	259
8.c	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente nell'industria	0	65	470	21	75	6	0	0	157	421	2.178	0	0	3.393
8.d	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente all'uso domestico	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	13
8.e	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente nei cosmetici o nei prodotti per l'igiene personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.f	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente come additivi alimentari per consumo umano	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368	393
8.g	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente come additivi alimentari per consumo animale	0	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576	632
8.h	Contaminanti potenziali o reali dell'ambiente in generale (non contemplati in altre colonne)	0	0	0	0	411	0	171	35	0	0	0	0	1.226	1.843
8.i.	Altri studi tossicologici e prove di innocuità	127	4.252	1.840	0	36	0	32	0	68	0	0	0	7.664	14.019
8.j.	**TOTALE**	**157**	**4.802**	**15.394**	**507**	**4.946**	**86**	**5.416**	**35**	**974**	**828**	**2.996**	**0**	**12.066**	**48.207**

ANNO 2011 TAB. N° 1

TABELLA 1: ANIMALI UTILIZZATI IN RELAZIONE ALLA PROVENIENZA Anno 2011

1.1 Specie	Origine rispetto alla specie					
	1.3 Animali provenienti da stabilimenti di allevamento o da stabilimenti fornitori registrati nel paese che compila la statistica	1.4 Animali provenienti da altre fonti nella CE	1.5 Animali provenienti da paesi membri del Consiglio d'Europa aderenti alla Convenzione ETS 123, (Stati membri dell'UE esclusi)	1.6 Animali provenienti da altre fonti	1.7 Animali riutilizzati	1.2 Totale
1.a.Topi (Mus musculus)	486.030	13.639	117	16.160	0	**515.946**
1.b. Ratti (Rattus norvegicus)	153.134	1.067	0	935	0	**155.136**
1.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	11.155	2.629	0	0	0	**13.784**
1.d. Criceti (Mesocricetus)	517	0	0	0	0	**517**
1.e. Altri roditori (altri Rodentia)	1.402	538	0	6	0	**1.946**
1.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	7.847	545	0	0	726	**8.392**
1.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	**0**
1.h. Cani (Canis familiaris)	214	154	0	40	26	**408**
1.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	**0**
1.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	**0**
1.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	18	16	0	0	34	**34**
1.l. Suini (Sus)	2.205	281	0	0	0	**2.486**
1.m.Caprini (Capra)	31	0	0	3	0	**34**
1.n. Ovini (Ovis)	158	85	0	0	0	**243**
1.o. Bovini (Bos)	27	0	0	0	0	**27**
1.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	**0**
1.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	68	11	0	0	43	**79**
1.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	40	291	2	38	18	**371**
1.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	**0**
1.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	184	0	0	0	0	**184**
1.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	4	0	0	0	0	**4**
1.v. Altri uccelli (altri Aves)	27.887	0	0	1.418	0	**29.305**
1.w.Rettili (Reptilia)	119	25	54	41	0	**239**
1.x. Anfibi (Amphibia)	798	53	0	43	40	**894**
1.y. Pesci (Pisces)	48.816	0	0	2.970	0	**51.786**
1.z. TOTALE	**740.654**	**19.334**	**173**	**21.654**	**887**	**781.815**

Anno 2011 TAB. N. 2

2.1 Specie	2.2 Studi biologici e di base	2.3 Ricerca e sviluppo di prodotti ed apparecchi per medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria (escluse le prove tossicologiche e di innocuità di cui alla colonna 2.6)	2.4 Produzione e controllo di qualità di prodotti ed apparecchi per medicina umana ed odontoiatria	2.5 Produzione e controllo di qualità di prodotti ed apparecchi per medicina veterinaria	2.6 Studi tossicologici e prove di innocuità [anche di prodotti ed apparecchi per medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria]	2.7 Diagnosi delle malattie	2.8 Istruzione e formazione	2.9 Altri fini	2.10 Totale
2.a.Topi (Mus musculus)	307.552	112.340	35.049	1.821	29.226	25.026	25	4.907	**515.946**
2.b. Ratti (Rattus norvegicus)	60.920	23.858	53.323	880	14.109	857	639	550	**155.136**
2.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	1.206	2.812	2.671	518	6.531	21	0	25	**13.784**
2.d. Criceti (Mesocricetus)	327	28	0	0	161	0	0	1	**517**
2.e. Altri roditori (altri Rodentia)	92	493	0	0	0	1.361	0	0	**1.946**
2.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	556	398	4.681	659	1.918	161	0	19	**8.392**
2.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.h. Cani (Canis familiaris)	0	49	0	0	359	0	0	0	**408**
2.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	23	0	0	0	0	8	0	3	**34**
2.l. Suini (Sus)	319	350	7	840	453	1	473	43	**2.486**
2.m.Caprini (Capra)	3	3	0	0	0	28	0	0	**34**
2.n. Ovini (Ovis)	108	109	0	0	18	0	0	8	**243**
2.o. Bovini (Bos)	5	0	0	20	2	0	0	0	**27**
2.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	68	0	0	11	0	0	0	**79**
2.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea	19	55	35	0	262	0	0	0	**371**
2.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	184	0	0	0	0	0	0	0	**184**
2.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	4	0	0	0	0	0	0	0	**4**
2.v. Altri uccelli (altri Aves)	3.694	664	5	19.778	4.124	956	0	84	**29.305**
2.w.Rettili (Reptilia)	238	0	0	0	0	0	0	1	**239**
2.x. Anfibi (Amphibia)	894	0	0	0	0	0	0	0	**894**
2.y. Pesci (Pisces)	44.307	1.660	0	1.600	3.986	0	0	233	**51.786**
2.z. TOTALE	**420.451**	**142.887**	**95.771**	**26.116**	**61.160**	**28.419**	**1.137**	**5.874**	**781.815**

Anno 2011 TAB. N.3

3.1 Specie	3.2 Prodotti/sostanze od apparecchi per medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria	3.3 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente in agricoltura	3.4 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente nell'industria	3.5 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati principalmente all'uso domestico	3.6 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente nei cosmetici o nei prodotti per l'igiene personale	3.7 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente come additivi alimentari per uso umano	3.8 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente come additivi alimentari per consumo animale	3.9 Contaminanti potenziali o reali dell'ambiente in generale (non contemplati nelle altre colonne)	3.10 Altri studi tossicologici e prove di innocuità	3.11 Totale
3.a.Topi (Mus musculus)	5.390	0	90	0	0	0	160	0	23.586	**29.226**
3.b. Ratti (Rattus norvegicus)	10.041	603	2.228	0	0	311	0	0	926	**14.109**
3.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	5.992	468	0	0	0	0	0	0	71	**6.531**
3.d. Criceti (Mesocricetus)	153	0	0	8	0	0	0	0	0	**161**
3.e. Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	1.812	69	21	0	0	0	0	4	12	**1.918**
3.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.h. Cani (Canis familiaris)	359	0	0	0	0	0	0	0	0	**359**
3.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.l. Suini (Sus)	309	0	0	0	0	0	144	0	0	**453**
3.m.Caprini (Capra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.n. Ovini (Ovis)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	**18**
3.o. Bovini (Bos)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	**2**
3.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	**11**
3.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	262	0	0	0	0	0	0	0	0	**262**
3.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.v. Altri uccelli (altri Aves)	3.620	0	0	0	0	0	504	0	0	**4.124**
3.w.Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.x. Anfibi (Amphibia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.y. Pesci (Pisces)	310	0	1.866	0	0	0	0	1.810	0	**3.986**
3.z. TOTALE	**28.277**	**1.140**	**4.205**	**8**	**0**	**311**	**808**	**1.814**	**24.597**	**61.160**

Anno 2011 TAB.N.4

4.1 Specie	4.2 Malattie cardiovascolari umane	4.3 Disturbi nervosi e mentali umani	4.4 Cancro nell'uomo (escluso lo studio dei rischi di carcinogenesi)	4.5 Altre malattie umane	4.6 Studi relativi alle malattie animali	4.7 Totale
4.a.Topi (Mus musculus)	17.852	53.875	88.910	124.413	17.426	**302.476**
4.b. Ratti (Rattus norvegicus)	3.670	27.783	5.572	18.448	606	**56.079**
4.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	58	376	0	3.330	0	**3.764**
4.d. Criceti (Mesocricetus)	28	90	0	158	0	**276**
4.e. Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	0	1.197	749	**1.946**
4.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	122	43	3	545	179	**892**
4.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	**0**
4.h. Cani (Canis familiaris)	15	24	140	82	0	**261**
4.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	**0**
4.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	**0**
4.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	0	0	0	0	0	**0**
4.l. Suini (Sus)	73	0	9	165	1	**248**
4.m.Caprini (Capra)	0	0	0	0	31	**31**
4.n. Ovini (Ovis)	14	0	2	59	33	**108**
4.o. Bovini (Bos)	0	0	0	0	0	**0**
4.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	**0**
4.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	57	0	11	0	**68**
4.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	4	10	42	50	0	**106**
4.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	**0**
4.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	5	**5**
4.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	4	**4**
4.v. Altri uccelli (altri Aves)	0	0	0	0	120	**120**
4.w.Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	99	**99**
4.x. Anfibi (Amphibia)	0	41	0	7	0	**48**
4.y. Pesci (Pisces)	0	0	0	21.151	120	**21.271**
4.z. TOTALE	**21.836**	**82.299**	**94.678**	**169.616**	**19.373**	**387.802**

Anno 2011 TAB. N. 5

5.1 Specie	5.2 Normative nazionali vigenti in un determinato Stato membro	5.3 Normative UE e della Farmacopea europea	5.4 Normative di Paesi membri del Consiglio d'Europa (ma non della CE)	5.5 Altre Normative	5.6Qualsiasi combinazione 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5	5.7 Nessuna normativa applicabile	**5.8 Totale**
5.a.Topi (Mus musculus)	3.477	13.930	0	100	14.863	4.500	**36.870**
5.b. Ratti (Rattus norvegicus)	72	4.662	0	0	49.469	0	**54.203**
5.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	536	203	0	0	2.450	0	**3.189**
5.d. Criceti (Mesocricetus)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.e. Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	363	4.063	0	0	914	0	**5.340**
5.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.h. Cani (Canis familiaris)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.l. Suini (Sus)	121	692	0	0	34	0	**847**
5.m.Caprini (Capra)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.n. Ovini (Ovis)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.o. Bovini (Bos)	0	20	0	0	0	0	**20**
5.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	0	0	0	0	35	0	**35**
5.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.v. Altri uccelli (altri Aves)	1.249	18.534	0	0	0	0	**19.783**
5.w.Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.x. Anfibi (Amphibia)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.y. Pesci (Pisces)	1.600	0	0	0	0	0	**1.600**
5.z. TOTALE	**7.418**	**42.104**	**0**	**100**	**67.765**	**4.500**	**121.887**

Anno 2011 TAB. N.6

6.1 Specie	6.2 Normative nazionali vigenti in un determinato Stato membro	6.3 Normative UE e della Farmacopea europea	6.4 Normative di Paesi membri del Consiglio d'Europa (ma non della CE)	6.5 Altre Normative	6.6 Qualsiasi combinazione 6.2 / 6.3 / 6.4 / 6.5	6.7 Nessuna normativa applicabile	6.8 Totale
6.a.Topi (Mus musculus)	21.297	3.702	10	0	4.212	5	**29.226**
6.b. Ratti (Rattus norvegicus)	3.640	7.086	0	0	2.961	422	**14.109**
6.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	93	4.962	30	0	1.444	2	**6.531**
6.d. Criceti (Mesocricetus)	0	150	0	0	11	0	**161**
6.e. Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	136	1.409	0	0	311	62	**1.918**
6.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.h. Cani (Canis familiaris)	227	132	0	0	0	0	**359**
6.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.l. Suini (Sus)	0	453	0	0	0	0	**453**
6.m.Caprini (Capra)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.n. Ovini (Ovis)	0	18	0	0	0	0	**18**
6.o. Bovini (Bos)	2	0	0	0	0	0	**2**
6.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	11	0	0	0	0	**11**
6.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	51	0	0	0	211	0	**262**
6.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.v. Altri uccelli (altri Aves)	0	4.124	0	0	0	0	**4.124**
6.w.Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.x. Anfibi (Amphibia)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.y. Pesci (Pisces)	240	3.476	0	0	0	270	**3.986**
6.z. TOTALE	**25.686**	**25.523**	**40**	**0**	**9.150**	**761**	**61.160**

ANNO 2011 TAB.N°7

7.1 Specie	7.2 Metodi			7.3 Irritazione cutanea	7.4 Sensibilizzazione cutanea	7.5 Irritazione oculare	7.6 Tossicità cronica e subcronica	7.7 Cancerogenicità	7.8 Tossicità per lo sviluppo	7.9 Mutagenicità	7.10 Tossicità sulla riproduzione	7.11 Tossicità su vertebrati acquatici non contemplati in altre colonne	7.12 Altri test	7.13 Totale
	7.2.1 LD50, LC50	7.2.2 Altri metodi letali	7.2.3 Metodi non letali basati su segni clinici											
7.a.Topi (Mus musculus)	320	5.089	11.864	0	0	0	733	0	0	182	36	0	11.002	29.226
7.b. Ratti (Rattus norvegicus)	24	405	5.618	6	0	0	4.390	0	493	92	2.710	0	371	14.109
7.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	0	5	116	0	6.410	0	0	0	0	0	0	0	0	6.531
7.d. Criceti (Mesocricetus)	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	150	161
7.e. Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	5	0	234	351	0	117	54	0	34	0	4	0	1.119	1.918
7.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.h. Cani (Canis familiaris)	0	0	249	0	0	0	107	0	0	0	0	0	3	359
7.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.l. Suini (Sus)	0	0	187	3	0	0	80	0	0	0	0	0	183	453
7.m.Caprini (Capra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.n. Ovini (Ovis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18
7.o. Bovini (Bos)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
7.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboid	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
7.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercop	0	0	99	0	0	0	145	0	0	0	0	0	18	262
7.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.v. Altri uccelli (altri Aves)	0	0	3.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759	4.124
7.w.Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.x. Anfibi (Amphibia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.y. Pesci (Pisces)	760	0	2.136	0	0	0	1.050	0	0	0	0	0	40	3.986
7.z. TOTALE	**1.109**	**5.499**	**23.881**	**371**	**6.410**	**117**	**6.559**	**0**	**527**	**274**	**2.750**	**0**	**13.663**	**61.160**

Anno 2011 TAB. 8

	8.1 Prodotti	8.2 Metodi			8.3 Irritazione cutanea	8.4 Sensibilizzazione cutanea	8.5 Irritazione oculare	8.6 Tossicità cronica e subcronica	8.7 Cancerogenicità	8.8 Tossicità per lo sviluppo	8.9 Mutagenicità	8.10 Tossicità sulla riproduzione	8.11 Tossicità su vertebrati acquatici non contemplati in altre colonne	8.12 Altri test	**8.13 Totale**
		8.2.1 LD50, LC50	8.2.2 Altri metodi letali	8.2.3 Metodi non letali basati su segni clinici											
8.a	Prodotti / sostanze o apparecchi per medicina umana, odontoiatria e Medicina veterinaria	329	402	12.418	314	5.942	78	5.248	0	218	152	856	0	2.320	28.277
8.b	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente in agricoltura	0	90	91	36	468	33	0	0	0	0	422	0	0	1.140
8.c	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente nell'industria	0	82	2.149	21	0	6	100	0	289	90	1.468	0	0	4.205
8.d	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente all'uso domestico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
8.e	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente nei cosmetici o nei prodotti per l'igiene personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.f	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente come additivi alimentari per consumo umano	0	36	25	0	0	0	0	0	0	32	0	0	218	311
8.g	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente come additivi alimentari per consumo animale	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648	808
8.h	Contaminanti potenziali o reali dell'ambiente in generale (non contemplati in altre colonne)	760	0	0	0	0	0	1.050	0	0	0	4	0	0	1.814
8.i.	Altri studi tossicologici e prove di innocuità	20	4.729	9.198	0	0	0	161	0	20	0	0	0	10.469	24.597
8.j.	**TOTALE**	**1.109**	**5.499**	**23.881**	**371**	**6.410**	**117**	**6.559**	**0**	**527**	**274**	**2.750**	**0**	**13.663**	**61.160**

ANNO 2012 TAB. N° 1

TABELLA 1: ANIMALI UTILIZZATI IN RELAZIONE ALLA PROVENIENZA Anno 2012						
	Origine rispetto alla specie					
1.1 Specie	**1.3 Animali provenienti da stabilimenti di allevamento o da stabilimenti fornitori registrati nel paese che compila la statistica**	**1.4 Animali provenienti da altre fonti nella CE**	**1.5 Animali provenienti da paesi membri del Consiglio d'Europa aderenti alla Convenzione ETS 123, (Stati membri dell'UE esclusi)**	**1.6 Animali provenienti da altre fonti**	**1.7 Animali riutilizzati**	**1.2 Totale**
1.a.Topi (Mus musculus)	482.460	14.005	58	10.681	225	**507.204**
1.b. Ratti (Rattus norvegicus)	155.945	3.175	2	1.124	32	**160.246**
1.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	14.477	2.410	0	0	9	**16.887**
1.d. Criceti (Mesocricetus)	641	0	0	0	0	**641**
1.e. Altri roditori (altri Rodentia)	1.057	340	0	0	0	**1.397**
1.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	7.368	534	0	0	737	**7.902**
1.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	**0**
1.h. Cani (Canis familiaris)	151	336	0	63	44	**550**
1.i. Furetti (Mustela putorius furo)	12	0	0	0	0	**12**
1.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	**0**
1.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	12	0	0	0	0	**12**
1.l. Suini (Sus)	2.338	206	0	16	47	**2.560**
1.m.Caprini (Capra)	39	18	0	3	0	**60**
1.n. Ovini (Ovis)	231	236	0	0	6	**467**
1.o. Bovini (Bos)	426	17	0	0	23	**443**
1.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	**0**
1.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	25	10	0	0	56	**35**
1.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	2	282	0	18	51	**302**
1.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	**0**
1.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	416	5	0	8	0	**429**
1.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	2	6	0	0	0	**8**
1.v. Altri uccelli (altri Aves)	24.682	84	0	62	0	**24.828**
1.w.Rettili (Reptilia)	16	105	0	21	0	**142**
1.x. Anfibi (Amphibia)	895	48	0	163	0	**1.106**
1.y. Pesci (Pisces)	37.477	231	0	5.857	17	**43.565**
1.z. TOTALE	**728.672**	**22.048**	**60**	**18.016**	**1.247**	**768.796**

Nota: Non deve essere conteggiato nel totale il numero degli animali riutilizzati riportato nella colonna 1.7

Anno 2012 TAB. N. 2

2.1 Specie	2.2 Studi biologici e di base	2.3 Ricerca e sviluppo di prodotti ed apparecchi per medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria (escluse le prove tossicologiche e di innocuità di cui alla colonna 2.6)	2.4 Produzione e controllo di qualità di prodotti ed apparecchi per medicina umana ed odontoiatria	2.5 Produzione e controllo di qualità di prodotti ed apparecchi per medicina veterinaria	2.6 Studi tossicologici e prove di innocuità [anche di prodotti ed apparecchi per medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria]	2.7 Diagnosi delle malattie	2.8 Istruzione e formazione	2.9 Altri fini	2.10 Totale
2.a.Topi (Mus musculus)	311.885	108.209	38.139	1.275	24.166	21.220	0	2.310	**507.204**
2.b. Ratti (Rattus norvegicus)	54.524	23.963	56.084	157	22.259	1.210	689	1.360	**160.246**
2.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	3.016	3.410	2.378	234	7.735	82	0	32	**16.887**
2.d. Criceti (Mesocricetus)	212	122	0	0	153	139	0	15	**641**
2.e. Altri roditori (altri Rodentia)	66	340	0	0	0	991	0	0	**1.397**
2.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	493	535	4.256	530	1.891	58	0	139	**7.902**
2.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.h. Cani (Canis familiaris)	0	27	0	0	523	0	0	0	**550**
2.i. Furetti (Mustela putorius furo)	12	0	0	0	0	0	0	0	**12**
2.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	7	0	1	0	0	4	0	0	**12**
2.l. Suini (Sus)	340	518	0	628	406	39	443	186	**2.560**
2.m.Caprini (Capra)	27	31	0	0	0	2	0	0	**60**
2.n. Ovini (Ovis)	177	254	0	0	22	0	0	14	**467**
2.o. Bovini (Bos)	206	151	0	69	0	0	0	17	**443**
2.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	28	0	0	7	0	0	0	**35**
2.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea	12	38	11	0	241	0	0	0	**302**
2.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
2.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	421	0	0	0	0	8	0	0	**429**
2.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	6	0	0	0	0	0	0	2	**8**
2.v. Altri uccelli (altri Aves)	3.542	509	50	15.926	3.626	1.063	0	112	**24.828**
2.w.Rettili (Reptilia)	142	0	0	0	0	0	0	0	**142**
2.x. Anfibi (Amphibia)	1.064	0	0	0	0	42	0	0	**1.106**
2.y. Pesci (Pisces)	32.058	49	0	2.200	4.840	2.702	0	1.716	**43.565**
2.z. TOTALE	**408.210**	**138.184**	**100.919**	**21.019**	**65.869**	**27.560**	**1.132**	**5.903**	**768.796**

Anno 2012 TAB. N.3

3.1 Specie	3.2 Prodotti/sostanze od apparecchi per medicina umana, odontoiatria e medicina veterinaria	3.3 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente in agricoltura	3.4 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente nell'industria	3.5 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati principalmente all'uso domestico	3.6 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente nei cosmetici o nei prodotti per l'igiene personale	3.7 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente come additivi alimentari per uso umano	3.8 Prodotti/sostanze utilizzati o destinati ad essere utilizzati principalmente come additivi alimentari per consumo animale	3.9 Contaminanti potenziali o reali dell'ambiente in generale (non contemplati nelle altre colonne)	3.10 Altri studi tossicologici e prove di innocuità	3.11 Totale
3.a.Topi (Mus musculus)	6.418	0	466	0	0	0	248	0	17.034	**24.166**
3.b. Ratti (Rattus norvegicus)	8.232	153	12.021	0	0	328	160	652	713	**22.259**
3.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	7.175	286	204	37	0	0	0	0	33	**7.735**
3.d. Criceti (Mesocricetus)	153	0	0	0	0	0	0	0	0	**153**
3.e. Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	1.720	74	45	0	0	0	0	0	52	**1.891**
3.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.h. Cani (Canis familiaris)	493	0	0	0	0	0	30	0	0	**523**
3.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.l. Suini (Sus)	406	0	0	0	0	0	0	0	0	**406**
3.m.Caprini (Capra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.n. Ovini (Ovis)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	**22**
3.o. Bovini (Bos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	**7**
3.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	241	0	0	0	0	0	0	0	0	**241**
3.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.v. Altri uccelli (altri Aves)	3.122	0	0	0	0	0	504	0	0	**3.626**
3.w.Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.x. Anfibi (Amphibia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
3.y. Pesci (Pisces)	288	212	470	0	0	0	640	1.730	1.500	**4.840**
3.z. TOTALE	**28.277**	**725**	**13.206**	**37**	**0**	**328**	**1.582**	**2.382**	**19.332**	**65.869**

Anno 2012 TAB.N.4

4.1 Specie	4.2 Malattie cardiovascolari umane	4.3 Disturbi nervosi e mentali umani	4.4 Cancro nell'uomo (escluso lo studio dei rischi di carcinogenesi)	4.5 Altre malattie umane	4.6 Studi relativi alle malattie animali	4.7 Totale
4.a.Topi (Mus musculus)	12.664	63.278	88.923	133.867	8.229	**306.961**
4.b. Ratti (Rattus norvegicus)	3.199	27.516	2.862	24.673	892	**59.142**
4.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	105	426	0	5.458	46	**6.035**
4.d. Criceti (Mesocricetus)	0	0	0	276	0	**276**
4.e. Altri roditori (altri Rodentia)	0	66	0	711	620	**1.397**
4.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	68	21	0	664	54	**807**
4.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	**0**
4.h. Cani (Canis familiaris)	36	17	128	175	0	**356**
4.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	12	0	**12**
4.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	**0**
4.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	0	0	0	0	4	**4**
4.l. Suini (Sus)	53	0	3	285	0	**341**
4.m.Caprini (Capra)	0	0	0	0	9	**9**
4.n. Ovini (Ovis)	11	0	19	23	111	**164**
4.o. Bovini (Bos)	0	0	0	0	0	**0**
4.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	**0**
4.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	25	0	**25**
4.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	0	4	52	58	0	**114**
4.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	**0**
4.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	13	**13**
4.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	6	**6**
4.v. Altri uccelli (altri Aves)	0	0	0	17	439	**456**
4.w.Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	90	**90**
4.x. Anfibi (Amphibia)	0	91	0	57	42	**190**
4.y. Pesci (Pisces)	877	1.010	549	49	2.773	**5.258**
4.z. TOTALE	**17.013**	**92.429**	**92.536**	**166.350**	**13.328**	**381.656**

Anno 2012 TAB. N. 5

5.1 Specie	5.2 Normative nazionali vigenti in un determinato Stato membro	5.3 Normative UE e della Farmacopea europea	5.4 Normative di Paesi membri del Consiglio d'Europa (ma non della UE)	5.5 Altre Normative	5.6 Qualsiasi combinazione 5.2 / 5.3 / 5.4 / 5.5	5.7 Nessuna normativa applicabile	5.8 Totale
5.a.Topi (Mus musculus)	1.275	6.422	0	60	29.219	2.438	**39.414**
5.b. Ratti (Rattus norvegicus)	115	4.324	0	0	51.802	0	**56.241**
5.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	115	166	0	0	2.331	0	**2.612**
5.d. Criceti (Mesocricetus)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.e. Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	79	3.951	0	0	748	8	**4.786**
5.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.h. Cani (Canis familiaris)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	0	0	0	0	0	1	**1**
5.l. Suini (Sus)	0	612	0	0	16	0	**628**
5.m.Caprini (Capra)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.n. Ovini (Ovis)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.o. Bovini (Bos)	0	69	0	0	0	0	**69**
5.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	0	0	0	0	11	0	**11**
5.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.v. Altri uccelli (altri Aves)	785	15.141	0	0	0	50	**15.976**
5.w.Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.x. Anfibi (Amphibia)	0	0	0	0	0	0	**0**
5.y. Pesci (Pisces)	2.200	0	0	0	0	0	**2.200**
5.z. TOTALE	**4.569**	**30.685**	**0**	**60**	**84.127**	**2.497**	**121.938**

Anno 2012 TAB. N.6

6.1 Specie	6.2 Normative nazionali vigenti in un determinato Stato membro	6.3 Normative UE e della Farmacopea europea	6.4 Normative di Paesi membri del Consiglio d'Europa (ma non della UE)	6.5 Altre Normative	6.6 Qualsiasi combinazione 6.2 / 6.3 / 6.4 / 6.5	6.7 Nessuna normativa applicabile	6.8 Totale
6.a.Topi (Mus musculus)	12.599	4.648	0	240	4.723	1.956	**24.166**
6.b. Ratti (Rattus norvegicus)	2.800	14.865	0	0	4.364	230	**22.259**
6.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	43	6.371	0	0	1.321	0	**7.735**
6.d. Criceti (Mesocricetus)	0	153	0	0	0	0	**153**
6.e. Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	86	1.412	0	44	349	0	**1.891**
6.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.h. Cani (Canis familiaris)	133	194	0	0	196	0	**523**
6.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.l. Suini (Sus)	0	229	0	0	0	177	**406**
6.m.Caprini (Capra)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.n. Ovini (Ovis)	4	18	0	0	0	0	**22**
6.o. Bovini (Bos)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	7	0	0	0	0	**7**
6.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	29	0	0	0	212	0	**241**
6.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.v. Altri uccelli (altri Aves)	282	3.344	0	0	0	0	**3.626**
6.w.Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.x. Anfibi (Amphibia)	0	0	0	0	0	0	**0**
6.y. Pesci (Pisces)	770	2.570	0	0	0	1.500	**4.840**
6.z. TOTALE	**16.746**	**33.811**	**0**	**284**	**11.165**	**3.863**	**65.869**

ANNO 2012 TAB.N°7

7.1 Specie	7.2 Metodi			7.3 Irritazione cutanea	7.4 Sensibilizzazione cutanea	7.5 Irritazione oculare	7.6 Tossicità cronica e subcronica	7.7 Cancerogenicità	7.8 Tossicità per lo sviluppo	7.9 Mutagenicità	7.10 Tossicità sulla riproduzione	7.11 Tossicità su vertebrati acquatici non contemplati in altre colonne	7.12 Altri test	7.13 Totale
	7.2.1 LD50, LC50	7.2.2 Altri metodi letali	7.2.3 Metodi non letali basati su segni clinici											
7.a.Topi (Mus musculus)	420	5.251	8.005	0	603	0	920	0	50	16	255	0	8.646	24.166
7.b. Ratti (Rattus norvegicus)	0	301	4.747	64	0	0	5.075	0	363	169	11.089	0	451	22.259
7.c. Porcellini d'India (Cavia porcellus)	0	0	128	28	7.555	0	0	0	0	0	0	0	24	7.735
7.d. Criceti (Mesocricetus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	153
7.e. Altri roditori (altri Rodentia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.f. Conigli (Oryctolagus cuniculus)	0	0	135	429	0	205	48	0	88	0	80	0	906	1.891
7.g. Gatti (Felis catus)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.h. Cani (Canis familiaris)	0	0	239	0	0	0	273	0	0	0	0	0	11	523
7.i. Furetti (Mustela putorius furo)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.j. Altri carnivori (altri Carnivora)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.k. Cavalli, asini e incroci (Equidae)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.l. Suini (Sus)	0	0	31	0	0	0	156	0	0	0	0	0	219	406
7.m.Caprini (Capra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.n. Ovini (Ovis)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	22
7.o. Bovini (Bos)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.p. Proscimmie (Prosimia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.q. Scimmie del Nuovo Mondo (Ceboidea)	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
7.r. Scimmie del Vecchio Mondo(Cercopithecoidea)	0	0	144	0	0	0	97	0	0	0	0	0	0	241
7.s. Altre scimmie (Hominoidea)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.t. Altri mammiferi (altri Mammalia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.u. Quaglie (Coturnix coturnix)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.v. Altri uccelli (altri Aves)	0	0	2.840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	786	3.626
7.w.Rettili (Reptilia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.x. Anfibi (Amphibia)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.y. Pesci (Pisces)	1.829	0	2.031	0	0	0	210	0	0	0	0	0	770	4.840
7.z. TOTALE	**2.249**	**5.552**	**18.307**	**521**	**8.158**	**205**	**6.779**	**0**	**501**	**185**	**11.424**	**0**	**11.988**	**65.869**

Anno 2012 TAB. 8

	8.1 Prodotti	8.2 Metodi			8.3 Irritazione cutanea	8.4 Sensibilizzazione cutanea	8.5 Irritazione oculare	8.6 Tossicità cronica e subcronica	8.7 Cancerogenicità	8.8 Tossicità per lo sviluppo	8.9 Mutagenicità	8.10 Tossicità sulla riproduzione	8.11 Tossicità su vertebrati acquatici non contemplati in altre colonne	8.12 Altri test	8.13 Totale
		8.2.1 LD50, LC50	8.2.2 Altri metodi letali	8.2.3 Metodi non letali basati su segni clinici											
8.a	Prodotti / sostanze o apparecchi per medicina umana, odontoiatria e Medicina veterinaria	553	82	11.359	451	7.181	156	4.625	0	313	169	827	0	2.561	28.277
8.b	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente in agricoltura	212	43	110	46	286	28	0	0	0	0	0	0	0	725
8.c	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente nell'industria	223	230	935	24	654	21	355	0	119	16	10.597	0	32	13.206
8.d	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente all'uso domestico	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0	0	0	0	37
8.e	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente nei cosmetici o nei prodotti per l'igiene personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.f	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente come additivi alimentari per consumo umano	0	6	180	0	0	0	142	0	0	0	0	0	0	328
8.g	Prodotti / sostanze utilizzati o destinati ad essere usati principalmente come additivi alimentari per consumo animale	0	248	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.304	1.582
8.h	Contaminanti potenziali o reali dell'ambiente in generale (non contemplati in altre colonne)	1.106	0	284	0	0	0	827	0	0	0	0	0	165	2.382
8.i.	Altri studi tossicologici e prove di innocuità	155	4.943	5.409	0	0	0	830	0	69	0	0	0	7.926	19.332
8.j.	**TOTALE**	**2.249**	**5.552**	**18.307**	**521**	**8.158**	**205**	**6.779**	**0**	**501**	**185**	**11.424**	**0**	**11.988**	**65.869**

15A04468

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell'ordinanza n. 22 del 25 maggio 2015

Il commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 548, legge 24 dicembre 2012, n. 228 in relazione agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Toscana ed in particolare nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 nelle province di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa , Pistoia e Siena, rende noto:

che con propria ordinanza n 22 del 25 maggio 2015 ha provveduto a rimodulare il «Piano degli interventi»;

che l'ordinanza è disponibile nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 30 del 29 maggio 2015, Parte prima e sul sito internet della protezione civile, tramite il percorso http://www.regione.toscana.it/-/elenco-delle-ordinanze-del-commissario-delegato

15A04581

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-138) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.